Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 13 luglio 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1973, n. **375**.

Esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sui servizi aerei e allegati, concluso a Roma il 10 marzo 1969. Pag. 4971

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1973, n. **376**.

Modificazioni allo statuto della fondazione « Ing. Leopoldo Nobili », con sede in Reggio Emilia . . Pag. 4975

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 1973, n. **377**.

Donazione di un immobile disposta a favore dello Stato. Pag. 4975

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1973, n. **378**.

Donazione di un complesso immobiliare disposta a favore dello Stato . . . . Pag. 4975

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1973, n. **379**.

Donazione di un appezzamento di terreno disposta a favore dello Stato . . . . Pag. 4975

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1973, n. **380**.

Donazione di un suolo edificatorio disposta a favore dello Stato . . . . Pag. 4975

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1973, n. **381**.

Estinzione della fondazione « Annibale Correggiari », con sede in Pavia . . . . Pag. 4975

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1973, n. **382**.

Erezione in ente morale della fondazione Francesco Minotti fu Giovanni, con sede in Cameri . . . . Pag. 4975

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1973, n. **383**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità. Pag. 4976

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1973.

Sostituzione di membri della commissione per l'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori per il conferimento della « Stella al merito del lavoro » . . Pag. 4976

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Provaglio d'Iseo . . . . . . Pag. 4976

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Iseo . . . . Pag. 4977

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Cortefranca . . Pag. 4978

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1973.

Autorizzazione alla Banca popolare del Polesine, con sede in Rovigo, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni comuni in provincia di Rovigo . . . . Pag 4979

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1973.

Autorizzazione alla Banca popolare di Terracina ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio del comune di Latina . . . . Pag. 4979

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1973.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna . . . . Pag. 4979

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1973.
Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio. Pag. 4980

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1973.
Modifiche del regolamento del fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici. Pag. 4980

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1973.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Caltanissetta . . Pag. 4981

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1973.
Ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia. Pag. 4981

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1973.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore cartografico e cartevalori operanti in provincia di Napoli . Pag. 4982

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1973.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi per investimenti liberi Pag. 4982

DECRETO PREFETTIZIO 18 giugno 1973.
Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Foggia Pag. 4982

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Taranto . Pag. 4983

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Avviso di rettifica . . . . Pag. 4983

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Importi differenziali, valevoli dal 26 marzo 1973, per i semi di colza e ravizzone trasformati per la produzione di olio in Italia o esportati da questo Paese Pag. 4983
Importi differenziali, valevoli dal 14 maggio 1973, per i semi di colza e ravizzone trasformati per la produzione di olio in Italia o esportati da questo Paese Pag. 4983
Importi dell'integrazione di prezzo ai semi di colza, ravizzone e girasole - campagna di commercializzazione 1972-73. Pag. 4983

Ordine al merito della Repubblica italiana: Avviso di rettifica Pag. 4983

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di storia economica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università internazionale degli studi sociali Pro-Deo di Roma Pag. 4984

Ministero delle finanze: Errata-corrige Pag. 4984

Ministero del tesoro:
Media dei cambi e dei titoli . . Pag. 4984
Conto riassuntivo del tesoro del mese di maggio 1973. Pag. 4985

Banca d'Italia: Situazione al 31 maggio 1973 . . Pag. 4986

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Sessione ordinaria di aprile 1973 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti . . . . Pag. 4987

Ministero delle finanze: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a cinquantuno posti di ufficiale aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione . . . . Pag. 4987

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami, a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione . . Pag. 4987

Ministero del tesoro: Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a venticinque posti di segretario in prova . . . . Pag. 4987

Ministero della sanità:
Modifica degli elenchi dei primari di chirurgia generale idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 . . . . Pag. 4988
Modifica degli elenchi dei primari di anestesia e rianimazione idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 . . . . Pag. 4989
Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1971-72 . . . . Pag. 4989
Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di oculistica, sessione anno 1971-72 . . Pag. 4990

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Bando di concorso « Giovanni Carapezza » per l'assegnazione di cinque premi di L. 300.000 a tesi di laurea su materie attinenti alla cooperazione . . . . Pag. 4991

Regione Piemonte: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria . Pag. 4992

Ufficio veterinario provinciale di Foggia: Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia . . . . . . Pag. 4992

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia:

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1973, n. **41.**
Riordinamento delle carriere, direttiva, di concetto, esecutiva, ausiliaria e dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale regionale, ed inquadramento nei ruoli regionali del personale in posizione di comando . . Pag. 4993

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1973, n. **42.**
Autorizzazione di un ulteriore limite di impegno per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36 (Provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di ospedali civili, di centri ambulatoriali ed igienico sanitari, e di impianti idrotermali ed idrominerali nonchè per migliorare le attrezzature e gli impianti sanitari) . . . . . Pag. 4999

Regione Puglia:

LEGGE 29 maggio 1973, n. **11.**
Applicazione legge statale recante disposizioni relative alla durata del bilancio di previsione 1972 . . . . . Pag. 4999

LEGGE 25 giugno 1973, n. **12.**
Interventi per il potenziamento della medicina sportiva. Pag. 4999

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 178 DEL 13 LUGLIO 1973:

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e delle deduzioni fuori tariffa delle qualità « seminativo irriguo, uliveto, frutteto, vigneto, roseto, orto irriguo a coltura floreale, orto irriguo, bosco ceduo e bosco di alto fusto » del nuovo catasto terreni per i comuni di Castellammare di Stabia, Ercolano, San Giorgio a Cremano, Portici e Torre Annunziata, della provincia di Napoli.

(7447)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 1973, n. 375.

Esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sui servizi aerei e allegati, concluso a Roma il 10 marzo 1969.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sui servizi aerei e allegati, concluso a Roma il 10 marzo 1969, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'art. 18 dell'accordo stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1973

LEONE

ANDREOTTI — MEDICI — VALSECCHI — BOZZI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 155. — VALENTINI

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sui servizi aerei.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, desiderosi di contribuire allo sviluppo dei servizi aerei tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, hanno concordato quanto segue:

Articolo 1.

Nel presente accordo e negli allegati che ne formano parte integrante le sottomenzionate espressioni hanno il seguente significato:

a) per « territorio » s'intende la terraferma, le acque territoriali contigue e lo spazio aereo ad esse sovrastante, che si trovano sotto la sovranità del relativo Stato;

b) per « Autorità Aeronautiche » s'intende per il Governo della Repubblica italiana il Ministero dei trasporti e della aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile nonché ogni persona fisica o giuridica autorizzata ad esplicare qualunque funzione nell'interesse del suddetto Ministero, e per il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, s'intende il Ministero dell'aviazione civile dell'URSS o qualsiasi persona fisica o giuridica, autorizzata ad esplicare qualunque funzione nell'interesse del suddetto Ministero;

c) per «linea concordata» s'intende il servizio aereo regolare operato a mezzo di aeromobili per il trasporto civile di passeggeri, bagagli, merci e posta;

d) per « impresa aerea designata » s'intende la società aerea designata in conformità alle disposizioni degli allegati al presente accordo.

Articolo 2.

1. L'impresa aerea designata di ciascuna Parte contraente nell'esercizio delle linee concordate godrà dei seguenti diritti:

a) fare scali sul territorio dell'altra Parte contraente nei punti stabiliti nell'Allegato I al presente Accordo, allo scopo di sbarcare o imbarcare passeggeri, bagaglio, posta e merci di tipo internazionale;

b) fare scali sul territorio dell'altra Parte contraente per scopi non commerciali negli aeroporti appositamente stabiliti lungo le aerovie internazionali della relativa Parte contraente.

2. I voli lungo le linee concordate saranno effettuati lungo le aerovie internazionali, previste da ciascuna Parte contraente sul proprio territorio, considerando le rotte più convenienti a scelta dell'impresa aerea designata.

3. Nessuna disposizione indicata al punto 1 del presente articolo sarà intesa conferire all'impresa aerea designata da una Parte contraente il diritto di imbarcare a bordo dell'aeromobile, nel territorio della altra Parte contraente, passeggeri, bagagli, posta e merci destinati ad altro punto del territorio di questa ultima Parte contraente.

Articolo 3.

L'esercizio delle linee concordate può essere iniziato dopo che ognuna delle Parti contraenti avrà designato la propria impresa aerea per l'esercizio di queste linee.

Articolo 4.

1. L'impresa designata da ciascuna Parte contraente allo scopo di operare i servizi convenuti offrirà una capacità adeguata a soddisfare le esigenze attuali e quelle ragionevolmente prevedibili per il traffico internazionale sulle rotte convenute.

2. Le Autorità aeronautiche delle due Parti contraenti, si accorderanno in merito all'applicazione pratica dei principi esposti nel paragrafo 1, di cui sopra.

3. Le frequenze, gli orari dei servizi e il tipo di aeromobile devono essere concordati dalle imprese designate e devono essere sottoposti per l'approvazione alle Autorità aeronautiche almeno 60 giorni prima dell'entrata in vigore dei detti orari.

4. Eventuali voli supplementari, al di fuori dell'orario, possono essere effettuati in seguito ad accordo delle imprese aeree designate a condizione di presentazione da parte dell'impresa aerea interessata, per l'approvazione delle Autorità aeronautiche, di richiesta almeno 5 giorni prima e nei casi di urgenza non più tardi di 24 ore prima dell'effettuazione dei voli.

Articolo 5.

1. Le tariffe, stabilite dalle imprese aeree designate di ogni Parte contraente per i servizi aerei verso il territorio o dal territorio dell'altra Parte contraente, devono essere stabilite ad un livello ragionevole, tenendo in considerazione fattori come spese di esercizio, redditi ragionevoli e le tariffe di altre compagnie aeree.

2. Le tariffe, di cui al punto 1 del presente articolo, devono essere concordate dalle imprese aeree designate di ambedue le Parte contraenti, tenendo conto delle tariffe di altre compagnie aeree, stabilite su tutta la rotta o su un tratto di essa.

3. Tutte le tariffe così concordate devono essere sottoposte per l'approvazione alle Autorità aeronautiche di entrambe le Parti contraenti almeno 45 giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. Tale termine può essere ridotto in casi speciali, se le Autorità aeronautiche concordano in questo senso.

4. Qualora le imprese aeree designate non riescano a mettersi d'accordo su una tariffa, esse dovranno dare notifica alle rispettive Autorità aeronautiche, le quali cercheranno esse stesse di raggiungere un accordo per un'adeguata tariffa entro 60 giorni dalla data della notifica.

Così pure, nel caso in cui una delle Parti contraenti non sia soddisfatta di una tariffa già esistente, essa dovrà notificarla all'altra Parte contraente al fine di invitare congiuntamente le imprese aeree designate a raggiungere un accordo su una nuova tariffa. In mancanza di tale accordo le Autorità aeronautiche delle Parti contraenti procederanno ai termini di quanto previsto nel comma precedente.

Articolo 6.

Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di sospendere o revocare i diritti indicati nell'articolo 2 del presente Accordo nel caso in cui essa non ha prove sufficienti che la proprietà sostanziale o l'effettivo controllo dell'impresa aerea designata dall'altra Parte contraente appartiene a cittadini o organi di questa Parte contraente o in caso di inosservanza da parte della impresa aerea delle leggi e regolamenti vigenti nel territorio dell'altra Parte contraente o di inadempienza delle condizioni in base alle quali vengano concessi i diritti conformemente al presente Accordo.

Articolo 7.

I problemi che possono sorgere nell'applicazione dell'Allegato III del presente Accordo, contenente le condizioni relative alla sicurezza ed alla regolarità dei voli, saranno risolti dalle Autorità aeronautiche delle Parti contraenti che si avvarranno degli organi nazionali competenti.

Articolo 8.

1. Gli aeromobili utilizzati per i voli internazionali dall'impresa designata da una Parte contraente, nonché le loro normali dotazioni di bordo, i carburanti e gli oli lubrificanti, le provviste di bordo, ivi compresi i viveri, le bevande alcooliche ed i tabacchi, sono esenti all'arrivo sul territorio dell'altra Parte contraente, da dazi doganali, spese di ispezione e da altre imposte e tasse a condizione che tali dotazioni, carburanti, lubrificanti e provviste si trovino a bordo dell'aeromobile fino al loro trasporto di ritorno.

2. Sono egualmente esenti da tali dazi, spese, imposte e tasse, ad eccezione del pagamento da esigersi per i servizi prestati:

a) le provviste di bordo, le dotazioni normali di bordo e le parti di ricambio prese sul territorio di una Parte contraente nelle misure e condizioni stabilite dalle Autorità della detta Parte contraente e destinate al consumo di bordo degli aeromobili utilizzati per i voli internazionali dall'impresa designata dall'altra Parte contraente;

b) i carburanti e gli oli lubrificanti, le parti di ricambio e le normali dotazioni di bordo, ivi comprese le stoviglie di bordo, introdotti nel territorio dell'altra Parte contraente esclusivamente per i servizi tecnici o la riparazione degli aeromobili utilizzati per i voli internazionali;

c) i carburanti e gli oli lubrificanti presi a bordo, anche negli aeroporti intermedi, dagli aeromobili utilizzati per i voli internazionali dall'impresa designata dall'altra Parte contraente anche quando siano consumati in un tratto della rotta al di sopra del territorio della Parte contraente nel quale sono stati presi a bordo.

3. I materiali e prodotti indicati nei punti 1 e 2 del presente articolo che si trovino a bordo dell'aeromobile utilizzato dall'impresa designata da una Parte contraente possono essere sbarcati sul territorio dell'altra Parte contraente solo con il consenso delle autorità doganali di detta ultima Parte contraente. In tale caso essi possono essere messi sotto il controllo delle suindicate autorità fino al momento in cui non siano riesportati oppure non ricevano un'altra destinazione, in conformità con le disposizioni doganali.

Articolo 9.

1. Le leggi e le norme di una Parte contraente, che regolano l'ingresso e l'uscita dal suo territorio degli aeromobili, che effettuano voli internazionali, o l'impiego e la navigazione di questi aeromobili, durante la loro permanenza entro i confini del suo territorio, saranno applicate agli aeromobili delle imprese aeree designate dall'altra Parte contraente.

2. Le leggi e le norme di una Parte contraente, che regolano l'arrivo e la partenza dal suo territorio dei passeggeri, degli equipaggi o delle merci degli aeromobili, in particolare le norme che regolano le formalità doganali, valutarie, dei passaporti e di controllo sanitario saranno applicate ai passeggeri, agli equipaggi o alle merci degli aeromobili dell'impresa aerea designata dall'altra Parte contraente al momento dell'arrivo e della partenza dal territorio di quella Parte contraente.

Articolo 10.

Gli aeromobili dell'impresa aerea designata da ciascuna Parte contraente durante i voli sul territorio dell'altra Parte contraente devono avere i contrassegni distintivi dello Stato d'appartenenza stabiliti per i voli internazionali, i certificati di registrazione e d'idoneità al volo e gli altri documenti di navigazione stabiliti dai Ministeri dell'aviazione civile delle Parti contraenti. I piloti e gli altri membri dell'equipaggio devono avere i documenti prescritti.

Articolo 11.

1. In caso di incidente aereo gli aeromobili dell'impresa aerea designata da una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte contraente, la Parte contraente sul cui territorio si è verificato l'incidente dovrà informare immediatamente l'altra Parte contraente con i mezzi più celeri e promuoverà subito un'inchiesta circa i motivi e circostanze dell'incidente.

2. La Parte contraente sul cui territorio si è verificato l'incidente prenderà le misure possibili per assicurare la conservazione delle prove, ivi compresa la sicura custodia dell'aeromobile e del suo contenuto, per tutto quel periodo che risulti necessario ai fini di un'inchiesta e presterà adeguata assistenza ai passeggeri ed ai membri dell'equipaggio dell'aeromobile.

3. La Parte contraente che conduce l'inchiesta dovrà facilitare l'accesso all'aeromobile, al suo contenuto e a qualsiasi parte di esso.

4. La Parte contraente il cui aeromobile ha subito l'incidente avrà diritto di nominare un proprio rappresentante accreditato e suoi consulenti che possono essere presenti all'inchiesta.

5. La commissione d'inchiesta per l'incidente formata dalla Parte contraente sul territorio della quale ha avuto luogo l'incidente permetterà al rappresentante accreditato della Parte contraente il cui aeromobile ha subito l'incidente di effettuare, in particolare, l'esame del relitto sul luogo dell'incidente e inoltre, attraverso la commissione per l'inchiesta, di effettuare l'interrogatorio di testimoni oculari e di altri testimoni allo scopo di ottenere informazioni relative alle circostanze dell'incidente e la piena disponibilità di tutte le informazioni e le prove e di fare le riproduzioni autentiche di tutti i documenti che riguardano le circostanze dell'incidente.

6. La Parte contraente che conduce l'inchiesta sullo incidente dovrà nel più breve tempo possibile fornire all'altra Parte contraente una relazione sulle circostanze dell'incidente e le conclusioni della commissione d'inchiesta.

Articolo 12.

1. Ogni Parte contraente fornirà, con l'osservanza del principio della reciprocità, alla impresa aerea designata dall'altra Parte contraente il diritto di avere propri uffici di rappresentanza sul territorio dell'altra Parte contraente nei punti indicati nell'Allegato I.

2. Per l'apertura ed il successivo esercizio di tali uffici, le imprese aeree designate si atterranno alle norme vigenti in materia nel Paese ospitante con la osservanza del principio della reciprocità.

3. Il numero delle persone da adibire agli stessi uffici verrà stabilito sulla base di un accordo tra le imprese aeree designate che dovrà essere sottoposto alla approvazione da parte delle Autorità aeronautiche di entrambe le Parti contraenti.

4. I rappresentanti delle imprese aeree designate come pure i membri di equipaggio degli aeromobili devono essere cittadini delle Parti contraenti.

Articolo 13.

Il regolamento dei conti tra le imprese aeree designate si svolgerà in conformità con l'Accordo sui pagamenti, in vigore tra l'Italia e l'URSS.

Le somme a favore dell'impresa aerea designata dall'altra Parte contraente saranno liberamente trasferite e non saranno soggette ad alcun tipo di imposta né di limitazione.

Articolo 14.

Le tasse e gli altri pagamenti per l'uso degli aeroporti, compresi i loro edifici, l'attrezzatura tecnica e gli altri servizi, saranno determinati in conformità con i tassi stabiliti ufficialmente dalle autorità competenti di ciascuna Parte contraente sul proprio territorio.

Articolo 15.

In uno spirito di stretta collaborazione i Ministeri dell'aviazione civile delle Parti contraenti effettueranno di tanto in tanto delle consultazioni allo scopo di assicurare l'ottemperanza dei principi e l'adempimento delle disposizioni del presente Accordo.

Articolo 16.

Se una delle Parti contraenti ritenga opportuno modificare qualche disposizione del presente Accordo, potrà richiedere l'inizio delle consultazioni tra le Autorità aeronautiche delle due Parti contraenti e le suddette consultazioni dovranno avere inizio entro 60 giorni dalla data della richiesta. Se le Autorità aeronautiche si accorderanno circa la modifica del presente Accordo, tale modifica entrerà in vigore dopo che sarà stata confermata mediante uno scambio di note diplomatiche.

Se una delle Parti contraenti ritenga opportuno apportare qualche modifica agli allegati del presente Accordo, tale modifica potrà essere effettuata per accordo diretto tra le Autorità aeronautiche delle Parti contraenti.

Articolo 17.

1. Tutte le controversie che si riferiscono alle disposizioni del presente Accordo saranno risolte dalle Autorità aeronautiche di ambedue le Parti contraenti.

La decisione presa in tal modo verrà confermata per via diplomatica.

2. Se le Autorità aeronautiche non raggiungeranno un accordo, ciascuna delle due Parti contraenti può richiedere delle consultazioni che dovranno avere inizio al più presto possibile, ma in nessun caso non oltre 60 giorni dal giorno in cui si riceve tale richiesta, a meno che non vi sia un'altra intesa sul cambiamento del periodo tra le Parti contraenti.

Articolo 18.

1. Il presente Accordo e gli Allegati relativi, che sostituiscono il Protocollo sulle comunicazioni aeree, firmato a Roma il 22 febbraio 1965, entreranno in vigore il quindicesimo giorno dopo che ambedue le Parti contraenti si saranno notificate, al più presto possibile, lo adempimento delle formalità costituzionali, richieste per la loro approvazione.

2. Il presente Accordo resterà in vigore a tempo indeterminato, salvo denuncia da notificarsi per iscritto. In tal caso l'Accordo cesserà di avere effetto sei mesi dopo la data della consegna del documento di denuncia.

FATTO a Roma il 10 marzo 1969 in due esemplari, nella lingua italiana e russa, ambedue i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica italiana
SANTINI

Per il Governo
della Unione delle Repubbliche
socialiste sovietiche
BUGAEV

ALLEGATO I

Linee concordate

1. rotte per i servizi italiani:
   Punti in Italia-Mosca e vv.

2. rotte per i servizi sovietici:
   Punti nell'URSS-Roma e vv.

ALLEGATO II

1. Il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche incarica di procedere all'esercizio delle linee concordate, indicate per gli aeromobili sovietici nell'Allegato I al presente Accordo, il Ministero dell'aviazione civile che designa a questo scopo l'« Aeroflot ».

2. Il Governo della Repubblica Italiana incarica di procedere all'esercizio delle linee concordate, indicate per gli aeromobili italiani nell'Allegato I al presente Accordo, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile, che designa a questo scopo l'« Alitalia - Linee Aeree Italiane ».

ALLEGATO III

Paragrafo 1.

Le Parti contraenti forniranno agli aeromobili della altra Parte contraente tutti i servizi previsti nelle rispettive pubblicazioni informazioni aeronautiche (AIP) ed i mezzi tecnici di comunicazione, di radioassistenza e tutti i possibili mezzi tecnici e luminosi nonché ogni altra assistenza necessaria per il sicuro e regolare esercizio delle linee concordate.

Paragrafo 2.

Le Parti contraenti, attraverso gli organi competenti per materia, assicureranno l'invio di tutte le informazioni necessarie per la effettuazione dei voli nonché la trasmissione tempestiva delle variazioni alle suddette informazioni agli Enti incaricati del servizio di assistenza al volo e alle imprese designate.

Paragrafo 3.

Le Autorità aeronautiche delle Parti contraenti effettueranno uno scambio di pubblicazioni informazioni aeronautiche (AIP) in lingua inglese nonché assicureranno un continuo scambio degli aggiornamenti ed aggiunte ad esse.

Paragrafo 4.

Tutte le variazioni alle informazioni necessarie alla effettuazione dei voli dovranno essere trasmesse a mezzo compilazione di apposito NOTAM che, a seconda della urgenza, sarà di prima classe, e quindi trasmesso attraverso i mezzi di telecomunicazioni internazionali oppure di seconda classe, e quindi a mezzo corrispondenza ordinaria, tenendo in debito conto che il destinatario deve riceverli in tempo utile.

I NOTAM saranno compilati in lingua inglese.

Paragrafo 5.

La trasmissione delle pubblicazioni informazioni aeronautiche e dei NOTAM dovrà iniziare al più presto possibile ed in ogni caso prima dell'inizio dell'esercizio dei voli sulle linee concordate.

Paragrafo 6.

Le Parti contraenti, attraverso gli organi competenti, devono fornire prima di ciascun volo e nel caso di necessità durante il volo agli equipaggi degli aeromobili interessati:

— informazioni relative agli impianti tecnici di assistenza in rotta e degli aeroporti ed alle condizioni di atterrabilità necessarie per l'esercizio dei voli;

— informazioni scritte redatte secondo il codice internazionale, carte, grafici ed informazioni verbali supplementari ed anche le relative variazioni durante il volo, circa la situazione meteorologica esistente e prevista sulle rotte e sugli aeroporti di destinazione ed alternati.

Paragrafo 7.

Gli equipaggi degli aeromobili che operano sulle linee concordate debbono osservare la regolamentazione vigente sul territorio dell'altra Parte contraente in materia di assistenza al volo nonché le procedure stabilite dal servizio di controllo del traffico aereo, in vigore sul territorio dell'Italia e dell'URSS.

Paragrafo 8.

Prima di ogni volo il comandante l'aeromobile o suo delegato deve presentare il piano di volo al competente Ente del servizio di controllo della circolazione aerea del Paese da cui si inizia il volo.

Il volo deve essere effettuato in accordo a tale piano di volo eventualmente variato dal competente Ente del servizio di controllo della circolazione aerea.

Modifiche al piano di volo da parte del Comandante saranno ammesse durante il volo soltanto previa autorizzazione del competente Ente del servizio della circolazione aerea, salvo i casi in cui sorga una situazione di emergenza che esiga da parte del Comandante l'aeromobile, sotto la sua responsabilità, l'adozione di decisioni immediate. In tali ultimi casi il competente Ente del servizio della circolazione aerea sarà informato, nel tempo più breve possibile, delle modifiche intervenute nel piano di volo.

Paragrafo 9.

Il comandante l'aeromobile deve assicurare l'ascolto continuo sulle prescritte frequenze dei collegamenti terra-bordo-terra nello spazio aereo in cui vola e deve assicurare la trasmissione delle informazioni richieste dal controllo della circolazione aerea ed in particolare di quelle relative alla segnalazione di posizione ed alle condizioni meteorologiche osservate in volo.

Tutte le comunicazioni devono essere effettuate in radiotelefonia in lingua inglese secondo la fraseologia aeronautica e sulle frequenze predisposte a tale scopo dai competenti organi delle Parti contraenti.

Paragrafo 10.

Gli aeromobili impiegati dalle imprese aeree designate sulle linee concordate debbono essere equipaggiati con mezzi di telecomunicazioni che permettano i collegamenti di cui al precedente paragrafo 9 nonché con mezzi di navigazione atti a poter seguire con precisione le rotte aeree assegnate e ad atterrare sull'aeroporto di destinazione o alternati autorizzati.

Paragrafo 11.

Per lo scambio di informazioni necessarie per l'esercizio delle linee concordate, ivi incluse le trasmissioni dei « NOTAM », e per assicurare la direzione del traffico aereo i Ministeri dell'aviazione civile delle Parti contraenti dovranno:

a) utilizzare i canali esistenti per i collegamenti tra Roma e Mosca;

b) nel caso in cui venga istituito un collegamento diretto bilaterale tra Roma e Mosca, questa linea potrà essere anche utilizzata per assicurare l'esercizio regolare e soddisfacente delle linee concordate per lo scambio di informazioni tra le imprese aeree delle Parti contraenti.

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 1973, n. **376**.

Modificazioni allo statuto della fondazione « Ing. Leopoldo Nobili », con sede in Reggio Emilia.

N. 376. Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato lo statuto della fondazione « Ing. Leopoldo Nobili », con sede presso l'ente comunale di assistenza di Reggio Emilia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 142. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 aprile 1973, n. **377**.

Donazione di un immobile disposta a favore dello Stato.

N. 377. Decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dalla società « Ambrogio Margherita & C. - S.a.s. », sedente in Torino, con atto 4 giugno 1970, n. 42819 di rep., a rogito notaio Paolo Di Giovanni di Vado Ligure, di un appezzamento di terreno di circa mq. 1630, al netto delle mezzerie stradali, sito in Andora (Savona).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 145. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1973, n. **378**.

Donazione di un complesso immobiliare disposta a favore dello Stato.

N. 378. Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione, disposta dagli « Spedali civili di Brescia » a favore dello Stato, con atto 23 aprile 1971, n. 45990 di rep., a rogito dott. Mario Ambrosione, notaio in Travagliato, del complesso immobiliare costituente l'antico monastero di Rodengo Saiano.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 148. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1973, n. **379**.

Donazione di un appezzamento di terreno disposta a favore dello Stato.

N. 379. Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione, disposta dall'Istituto per l'assistenza ai minori abbandonati, con sede in Caltanissetta, a favore dello Stato, mediante atto 6 maggio 1971, n. 80928/16093 di rep., a rogito notaio Giuseppe Ielo, di un appezzamento di terreno, dell'estensione di circa mq. 7650, sito in comune di Caltanissetta, località « Medica-S. Michele-Balate », con sovrastanti tre fabbricati.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 147. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1973, n. **380**.

Donazione di un suolo edificatorio disposta a favore dello Stato.

N. 380. Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione, disposta dal comune di Alfonsine (Ravenna) a favore dello Stato, mediante atto 25 giugno 1966, n. 12516 di rep., a rogito notaio Anna-Maria Conte, rettificato con atto 2 luglio 1969, n. 1112 di rep., a rogito notaio Giuseppe Troili, del suolo edificatorio di mq. 105, sul quale, a cura e spese dello Stato, è già stata realizzata la nuova sede dell'ufficio di collocamento.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 146. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1973, n. **381**.

Estinzione della fondazione « Annibale Correggiari », con sede in Pavia.

N. 381. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione « Annibale Correggiari », con sede presso l'Università di Pavia, viene dichiarata estinta ed il residuo patrimonio devoluto all'Università di Pavia per l'istituzione di un premio intitolato ad Annibale Correggiari.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 144. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1973, n. **382**.

Erezione in ente morale della fondazione Francesco Minotti fu Giovanni, con sede in Cameri.

N. 382. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione Francesco Minotti fu Giovanni, con sede in Cameri (Novara), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *luglio* 1973
Atti di Governo, registro n. 258, *foglio n.* 143. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1973, n. **383**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 383. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1973, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla signorina Alesina Anna Emilia, con testamento olografo del 23 settembre 1969, pubblicato con verbale a rogito dott. Piero Dentone, notaio in Voghera, in data 10 gennaio 1970 (rep. n. 8356/41223), registrato a Voghera il 16 gennaio 1970 al n. 81, volume 211, consistente in un immobile ed accessori sito in Godiasco (Pavia), per un valore presunto di L. 9.500.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1973
Atti del Governo, registro n. 258, *foglio n.* 156. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1973.

Sostituzione di membri della commissione per l'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori per il conferimento della « Stella al merito del lavoro ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 10 della legge 1° maggio 1967, n. 316, che istituisce una commissione per l'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori per il conferimento della « Stella al merito del lavoro »;

Visti i propri decreti:

1) in data 16 gennaio 1968, relativo alla composizione della commissione medesima, registrato alla Corte dei conti in data 9 marzo 1968, registro n. 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 128;

2) in data 9 marzo 1972 relativo a sostituzioni nella commissione stessa, registrato alla Corte dei conti in data 3 ottobre 1972, registro n. 6 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 294;

Visto il telespresso n. 241 del 20 febbraio 1973 con il quale il Ministero degli affari esteri designa, quale proprio rappresentante, l'ispettore generale amministrativo Alberto Marinelli, in sostituzione del consigliere d'ambasciata Antonio Anselmi destinato a prestare servizio in altro ufficio;

Vista la nota n. 16833 del 20 ottobre 1972 con la quale la Confederazione generale dell'agricoltura italiana, in seguito alla rinuncia del dott. Giovanni Stoppani, designa quale proprio rappresentante il dott. Silvestro Cannamela;

Vista la nota n. 162/Ris del 10 maggio 1972 con la quale la Confederazione generale italiana del commercio e del turismo, a seguito di dimissioni del dott. Paolo Savini, designa quale proprio rappresentante il dott. Roberto D'Andrea;

Decreta:

I signori dott. Alberto Marinelli, dott. Silvestro Cannamela e dott. Roberto D'Andrea sono nominati membri della commissione per l'accertamento dei titoli di benemerenza dei lavoratori per il conferimento della « Stella al merito del lavoro », in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana e della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo ed in sostituzione del dott. Antonio Anselmi, del dott. Giovanni Stoppani e del dott. Paolo Savini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1973

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1973
Registro n. 5 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 135

(9228)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Provaglio d'Iseo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 25 giugno 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona delle torbiere in località « Lama » nel comune di Provaglio d'Iseo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Provaglio d'Iseo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè è caratterizzata da grandi e poco profondi specchi di acqua, alternati ad arginature lievemente emergenti, con tipica vegetazione di canneti e fiori d'acqua e costituisce, inoltre, un singolare quadro panoramico di non comune bellezza, godibile dalle strade pubbliche;

Decreta:

La zona delle torbiere in località « Lama » nel territorio del comune di Provaglio d'Iseo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord e a ovest dal confine del comune d'Iseo, ad est dalla linea ferroviaria Iseo-Brescia, a sud dal restante territorio del comune di Provaglio già

vincolato attraverso il decreto ministeriale 28 maggio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 26 giugno 1968, e il territorio del comune di Cortefranca.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Provaglio d'Iseo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 giugno 1973

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
VALITUTTI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
BADINI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

L'anno 1970 il giorno 25 del mese di giugno, alle ore 10, nella sala dell'amministrazione provinciale di Brescia, palazzo Broletto, regolarmente costituita a sensi di legge, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

PROVAGLIO D'ISEO (Brescia). - Vincolo della zona delle torbiere.

Il presidente della commissione, in assenza del sindaco di Provaglio d'Iseo, regolarmente invitato con lettera raccomandata in data 3 giugno 1970, il quale ha telefonicamente giustificato la propria assenza, propone di assoggettare al vincolo di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e panoramiche, un tratto del territorio del comune di Provaglio d'Iseo, e precisamente la zona della torbiera in località « Lama », così delimitata:

a nord e ad ovest dal confine del comune di Iseo, a est dalla linea ferroviaria Iseo-Brescia, a sud dal restante territorio del comune di Provaglio già vincolato attraverso il decreto ministeriale 28 maggio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 26 giugno 1968, e il territorio del comune di Cortefranca.

La commissione delibera all'unanimità l'apposizione del vincolo di cui all'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla tutela delle bellezze naturali e panoramiche, sulla zona delle torbiere in comune di Provaglio d'Iseo, come sopra delimitata.

(*Omissis*).

(9201)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Iseo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Brescia, per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 25 giugno 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona delle torbiere in località « Lama » nel comune di Iseo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Iseo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza per la preventiva approvazione qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico, perchè è caratterizzata da grandi e poco profondi specchi d'acqua, alternati ad arginature lievemente emergenti, con tipica vegetazione di canneti e fiori d'acqua e costituisce, inoltre, un singolare quadro naturale panoramico di non comune bellezza, godibile dalle strade pubbliche;

Decreta:

La zona delle torbiere in località « Lama » nel territorio del comune di Iseo ha notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord dal bordo settentrionale della strada provinciale n. 11 da Iseo per Clusane fino alla località « Ciochét » a sud dal confine col territorio comunale di Cortefranca e di Provaglio; ad est dal bordo orientale della strada statale Brescia-Iseo fra il km. 20 e il km. 21, per continuare lungo la circonvallazione interna di via del Mier, ad ovest dal bordo occidentale della strada provinciale n. 11 fra il Ciochét e la frazione di Timoline.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Iseo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 giugno 1973

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
VALITUTTI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
BADINI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

L'anno 1970 il giorno 25 del mese di giugno, alle ore 10, nella sala dell'amministrazione provinciale di Brescia, palazzo Broletto, regolarmente costituita a sensi di legge, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

ISEO (Brescia). - Vincolo della zona delle torbiere.

Il presidente della commissione, alla presenza del sindaco di Iseo, sig. Angelo Franceschetti, propone di assoggettare al vincolo di cui all'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e panoramiche, un tratto del comune di Iseo, e precisamente la zona della torbiera in località « Lama », così delimitata:

a nord dal bordo settentrionale della strada provinciale n. 11 da Iseo per Clusane fino alla località « Ciochét »; a sud dal confine col territorio comunale di Cortefranca e di Provaglio; ad est dal bordo orientale della strada statale Brescia-Iseo fra il km. 20 e il km. 21, per continuare lungo la circonvallazione interna di via del Mier; ad ovest dal bordo occidentale della strada provinciale n. 11 fra il Ciochét e la frazione di Timoline.

La commissione delibera all'unanimità l'apposizione del vincolo di cui all'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e panoramiche, sulla parte del territorio del comune di Iseo nei limiti come sopra specificati.

(*Omissis*).

(9202)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Cortefranca.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 25 giugno 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona delle torbiere in località « Lama » nel comune di Cortefranca;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Cortefranca;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, caratterizzata da grandi e poco profondi specchi d'acqua, alternati ad arginature lievemente emergenti, con tipica vegetazione di canneti e fiori d'acqua, costituisce, inoltre, un quadro naturale e panoramico di non comune bellezza, godibile dalle strade pubbliche;

Decreta:

La zona delle torbiere in località « Lama » nel territorio del comune di Cortefranca ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a nord dal confine col territorio comunale di Iseo e con quello di Provaglio, partendo dal km. 3 della provinciale n. 11 da Iseo e Rovato; ad est dal confine col territorio del comune di Provaglio; a sud con il bordo meridionale della strada provinciale n. 71 da Timoline alla stazione di Provaglio, ad ovest dal bordo occidentale della strada provinciale n. 11 fra Timoline e il km. 3 verso Iseo.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 11 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Brescia.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Cortefranca provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministro la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 giugno 1973

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
VALITUTTI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
BADINI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

L'anno 1970 il giorno 25 del mese di giugno, alle ore 10, nella sala dell'amministrazione provinciale di Brescia, palazzo Broletto, regolarmente costituita a sensi di legge, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

CORTEFRANCA - Vincolo della zona delle torbiere.

Il presidente della commissione, in assenza del sindaco di Cortefranca, regolarmente invitato con lettera raccomandata in data 3 giugno 1970 propone di assoggettare al vincolo di cui all'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e panoramiche, un tratto del territorio del comune di Cortefranca e precisamente la zona della torbiera in località « Lama », così delimitata:

a nord dal confine col territorio comunale d'Iseo e con quello di Provaglio, partendo dal km. 3 della provinciale n. 11 da Iseo a Rovato; ad est dal confine col territorio del comune di Provaglio; a sud con il bordo meridionale della strada provinciale n 71 da Timoline alla stazione di Provaglio, ad ovest dal bordo occidentale della strada provinciale n. 11 fra Timoline e il km. 3 verso Iseo.

La commissione delibera all'unanimità l'apposizione del vincolo di cui all'art. 1 n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e panoramiche, sulla zona delle torbiere in comune di Cortefranca, come sopra delimitata.

(*Omissis*).

(9217)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1973.

Autorizzazione alla Banca popolare del Polesine, con sede in Rovigo, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio di alcuni comuni in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 2 ottobre 1948, 17 gennaio 1950, 15 giugno 1951, 7 marzo 1956 e 12 novembre 1957, con i quali la Banca popolare del Polesine, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Rovigo, è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Donada, Rovigo, Contarina, Loreo, Gavello, Arquà Polesine, Bosaro, Canaro, Costa di Rovigo, Frassinelle, Pontecchio Polesine, San Martino di Venezze, Villadose, Villamarzana, Papozze, Pettorazza, Corbola, Rosolina, Porto Tolle, Taglio di Po, Ceregnano, Crespino, Guarda Veneta, Villanova Marchesana, Ficarolo, Bagnolo Po, Calto, Canda, Gaiba, Giacciano con Baruchella, Pincara, Salara, San Bellino, Castelnuovo Bariano, Lusia, Villanova del Ghebbo, Badia Polesine, Castelguglielmo e Trecenta, tutti in provincia di Rovigo;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare del Polesine, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rovigo, con i decreti in data 2 ottobre 1948, 17 gennaio 1950, 15 giugno 1951, 7 marzo 1956 e 12 novembre 1957, di cui in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Bergantino, Ceneselli, Fratta Polesine e Polesella, in provincia di Rovigo.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare del Polesine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1973

Il Ministro: MALAGODI

(9218)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1973.

Autorizzazione alla Banca popolare di Terracina ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio del comune di Latina.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 12 novembre 1963 con il quale la Banca popolare di Terracina, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Terracina (Latina), è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio, di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio del comune di Terracina (Latina);

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Vista la deliberazione di massima adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 9 agosto 1962;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Terracina, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Terracina (Latina), con il decreto in data 12 novembre 1963, di cui in premessa, è estesa al territorio del comune di Latina.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Terracina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1973

Il Ministro: MALAGODI

(9219)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1973.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordi-

namenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna;

Vista la lettera con la quale il sig. Adelio Vecchi, membro del comitato stesso in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura su designazione della Confederazione generale italiana del lavoro, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota con la quale l'organizzazione sindacale medesima ha designato il sig. Dino Gamberini in sostituzione del sig. Adelio Vecchi;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Dino Gamberini è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Emilia-Romagna in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura ed in sostituzione del sig. Adelio Vecchi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(9224)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1973.

Sostituzione di un membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971 relativo alla costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio;

Vista la lettera con la quale il sig. Alberto Fredda, membro del comitato stesso in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'industria su designazione della Confederazione generale italiana del lavoro, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota con la quale l'organizzazione sindacale medesima ha designato il sig. Romano Balducci in sostituzione del sig. Alberto Fredda;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Romano Balducci è nominato membro del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio in qualità di rappresentante dei lavoratori dipendenti dell'industria ed in sostituzione del sig. Alberto Fredda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

(9225)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1973.

Modifiche del regolamento del fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 dello statuto dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (E.N.P.A.M.), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1971, n. 142;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1970 di approvazione della deliberazione in data 13 dicembre 1969, con la quale il comitato direttivo dell'E.N.P.A.M. ha adottato il regolamento del fondo di previdenza generale;

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1972 di approvazione delle deliberazioni in data 17 luglio 1971 e 22 gennaio 1972, con le quali il comitato direttivo dell'E.N.P.A.M. ha apportato modifiche agli articoli 17 e 22 del predetto regolamento;

Vista la deliberazione del comitato direttivo dell'E.N.P.A.M. in data 30 settembre 1972 con la quale, in conformità anche delle direttive di massima impartite nella riunione del 18 giugno 1972 dal consiglio nazionale dell'ente a norma dell'art. 11, lett. *d*), dello statuto, sono state apportate modifiche agli articoli 25, 26, 28 e 32 del citato regolamento del fondo di previdenza generale;

Considerato che risulta assicurata la copertura finanziaria dei maggiori oneri conseguenti ai miglioramenti del trattamento previdenziale disposti con le modifiche alle predette norme, come dimostrato dalla relazione sul bilancio tecnico al 31 dicembre 1972 della gestione del fondo rimessa dall'E.N.P.A.M. a questo Ministero;

Ritenuta l'opportunità di dare attuazione alla predetta deliberazione;

Decreta:

Sono approvate, nel testo annesso al presente decreto, le modifiche al regolamento del fondo di previdenza generale adottate dal comitato direttivo dell'E.N.P.A.M. con deliberazione del 30 settembre 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1973

Il Ministro: COPPO

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA MEDICI

Regolamento del fondo di previdenza generale dell'E.N.P.A.M.

(Approvato con decreti ministeriali 22 maggio 1970 e 7 dicembre 1972)

MODIFICHE APPORTATE CON LA DELIBERAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO DEL 30 SETTEMBRE 1972

All'art 25, quinto comma: si sostituiscono le parole "contabilizzate in bilancio nell'anno successivo" con le parole "contabilizzate nei bilanci degli anni successivi fino a quello che precede il pensionamento";

All'art. 25, quale ultimo comma si aggiunge: "In caso di cancellazione o radiazione dall'albo professionale, al medico iscritto compete il rimborso del 70% dei contributi volontari versati, rivalutati ai sensi del comma quinto del presente articolo";

All'art. 26, quinto comma, si aggiunge: "e calcolata tenendo conto anche dei contributi versati nell'anno solare in cui e avvenuto il decesso";

All'art. 28, quale ultimo comma si aggiunge: "Con decorrenza 1° luglio 1972 le pensioni ai superstiti di cui ai precedenti due comma vengono riliquidate nella misura che si ottiene applicando le aliquote di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 alla pensione di L. 90.000 mensili od alla maggiore pensione di cui fruisce od avrebbe fruito il medico pensionato od attivo";

All'art. 32 si aggiungono i seguenti commi: « I medici pensionati ordinari appartenenti alle classi 1905, 1906 e 1907 nonchè quelli appartenenti alle classi 1904 e precedenti che si sono avvalsi della facoltà stabilita dal primo comma del presente articolo, possono conseguire, previo allineamento contributivo, l'elevazione delle loro pensioni alle misure indicate all'art. 10 in relazione all'età raggiunta.

L'allineamento contributivo avviene mediante versamento da parte dei pensionati di una somma fissata, per appartenenti a ciascun anno di nascita, nelle seguenti misure stabilite in relazione a quanto a suo tempo versato per il conseguimento della pensione ordinaria già in godimento:

Anno di nascita	Somma da versare	Anno di nascita	Somma da versare
1907	L. 120.000	1899	L. 1.136.000
1906	L. 240.000	1898	L. 1.184.000
1905	L. 360.000	1897	L. 1.244.000
1904	L. 1.300.000	1896	L. 1.292.000
1903	L. 1.280.000	1895	L. 1.352.000
1902	L. 1.260.000	1894	L. 1.400.000
1901	L. 1.240.000	1893	L. 1.460.000
1900	L. 1.088.000	1892 e prec.	L. 1.700.000

La somma da versare va ridotta di un trentesimo del suo importo per ogni anno intero trascorso dalla data di compimento del 65° anno di età a quella in cui si provvede all'allineamento contributivo.

La nuova misura della pensione decorre dal mese successivo a quello in cui si provvede all'allineamento contributivo ».

Il presidente: BENAGIANO

Il segretario: DE LUCA.

(9386)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1973.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Caltanissetta.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 10 marzo 1972, n. 111, con il quale l'amministrazione provinciale di Caltanissetta ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada di bonifica « Cuti-Ciolino Monaco-S. Nicola » dell'estesa di chilometri 13+750.

Visto il voto 13 marzo 1973, n. 73, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto, quindi, che la strada di bonifica suddetta può essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di bonifica di cui alle premesse dell'estesa di km. 13+750 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1973

Il Ministro: GULLOTTI

(9315)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1973.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 23 marzo 1948 n. 361, istitutivo dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953 numero 29;

Visto il proprio decreto in data 21 ottobre 1969 relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Opera;

Considerato, che, per scaduto triennio, si rende necessario procedere alla ricostituzione degli organi predetti;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1971 relativo alla nomina dell'avv. Giuseppe Molinari a presidente dell'Opera medesima;

Visto che, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto legislativo modificato dall'articolo unico della legge 5 gennaio 1953 n. 29, i rappresentanti dei pensionati devono essere designati dalle organizzazioni nazionali più rappresentative dei pensionati;

Visti i dati e gli elementi acquisiti dall'amministrazione e che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole organizzazioni interessate;

Viste, altresì, le designazioni all'uopo effettuate dalle organizzazioni nazionali dei pensionati e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia è composto, oltre che dal Presidente, dai seguenti membri:

Gonella Giovanni, Iacometti Domenico, Pigna Bruno, Faggi Gaetano, Ratto Luigi, in rappresentanza dei pensionati;

Napoletano dott. Giuseppe e Corsaro dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vecchione prof. dott. Girolamo e Montuori dott. Salvatore, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Camanni dott. Luigi, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Il collegio dei sindaci dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia è composto come segue:

Ristuccia dott. Andrea, in rappresentanza della Corte dei conti;

Galzio dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero del lavoro;

Contino dott. Aldo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Finazzi Giuseppe, in rappresentanza dei pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1973

Il Ministro: COPPO

(9221)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore cartografico e cartevalori operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 25 ottobre 1972 di dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cartografico e cartevalori operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 23 giugno 1972;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore cartografico e cartevalori operanti in provincia di Napoli, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1973

Il Ministro: COPPO

(9459)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1973.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 10 marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 20 marzo 1973, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere per l'anno finanziario 1973 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale;*

Decreta:

E' disposta nel mese di luglio 1973 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, per investimenti liberi, fino al limite massimo in valore nominale di 300 miliardi.

Per detti buoni l'interesse annuo anticipato viene stabilito nella misura del 7%.

L'emissione sarà effettuata il giorno 31 luglio 1973.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1973

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1973
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 176

(9606)

DECRETO PREFETTIZIO 18 giugno 1973.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Foggia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto n. 25486/3ª in data 22 luglio 1972 con il quale è stato provveduto alla ricostituzione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1971-1973;

Vista la nota in data 7 giugno 1973, con la quale il medico provinciale di Foggia chiede la sostituzione del dott. Mario Leone rappresentante dei medici condotti in seno al predetto consiglio provinciale, che ha rassegnato le proprie dimissioni, con il dott. Pasquale Trecca, medico condotto di Foggia;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Pasquale Trecca, medico condotto di Foggia, è nominato componente del consiglio provinciale di sanità in sostituzione del dott. Mario Leone dimissionario.

Foggia, addì 18 giugno 1973

Il prefetto: CONTARINA

(9229)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Taranto

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1020 in data 30 giugno 1973 sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4 e 11 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Taranto.

(9426)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Il titolo del decreto ministeriale 1° marzo 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 14 aprile 1973, sia nel sommario che nel testo, invece di: « Approvazione dei *moduli* della documentazione relativa all'*indennità* professionale, alla direzione ed alla conduzione di impianti nucleari », deve leggersi: « Approvazione dei *modelli* della documentazione relativa all'*idoneità* professionale, alla direzione ed alla conduzione di impianti nucleari ».

(9422)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Importi differenziali, valevoli dal 26 marzo 1973, per i semi di colza e ravizzone trasformati per la produzione di olio in Italia o esportati da questo Paese.

ORIGINE	Ammontare da concedere (per 100 kg.) lire	Ammontare da riscuotere (per 100 kg.) lire
Raccolti in Germania	1.383	—
Raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi	890	—
Raccolti in Francia	493	—
Raccolti in Italia	—	1.161
Raccolti in Irlanda	—	578
Raccolti in Danimarca	378	—
Valevoli dal 9 aprile 1973		
Raccolti in Germania	1.480	—
Raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi	726	—
Raccolti in Francia	567	—
Raccolti in Italia	—	1.469
Raccolti in Irlanda	—	530
Raccolti in Danimarca	428	—
Valevoli dal 30 aprile 1973		
Raccolti in Germania	1.527	—
Raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi	760	—
Raccolti in Francia	603	—
Raccolti in Italia	—	1.619
Raccolti in Irlanda	—	507
Raccolti in Danimarca	452	—

(9365)

Importi differenziali, valevoli dal 14 maggio 1973, per i semi di colza e ravizzone trasformati per la produzione di olio in Italia o esportati da questo Paese.

ORIGINE	Ammontare da concedere (per 100 kg.) lire	Ammontare da riscuotere (per 100 kg.) lire
Raccolti in Germania	1.527	—
Raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi	760	—
Raccolti in Francia	603	—
Raccolti in Italia	—	1.619
Raccolti in Irlanda	—	346
Raccolti in Danimarca	237	—
Valevoli dal 21 maggio 1973		
Raccolti in Germania	1.527	—
Raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi	965	—
Raccolti in Francia	603	—
Raccolti in Italia	—	1.619
Raccolti in Irlanda	—	120
Raccolti in Danimarca	417	—
Valevoli dal 28 maggio 1973		
Raccolti in Germania	1.926	—
Raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi	1.277	—
Raccolti in Francia	998	—
Raccolti in Italia	—	1.619
Raccolti in Irlanda	51	—
Raccolti in Danimarca	707	—

(9366)

Importi dell'integrazione di prezzo ai semi di colza, ravizzone e girasole - campagna di commercializzazione 1972-73

	Colza e ravizzone u.c.	Girasole u.c.
Dal 26 febbraio 1973 al 28 febbraio 1973	4,426	4,393
Dal 1° marzo 1973 al 4 marzo 1973	4,537	4,111
Dal 5 marzo 1973 al 13 marzo 1973	4,537	4,443
Dal 14 marzo 1973 al 20 marzo 1973	4,537	4,960
Dal 21 marzo 1973 al 25 marzo 1973	4,537	5,921
Dal 26 marzo 1973 al 1° aprile 1973	5,442	6,367
Dal 2 aprile 1973 al 3 aprile 1973	7,231	7,560
Dal 4 aprile 1973 all'8 aprile 1973	6,444	6,742
Dal 9 aprile 1973 al 15 aprile 1973	5,573	5,858
Dal 16 aprile 1973 al 18 aprile 1973	6,568	5,966
Dal 19 aprile 1973 al 26 aprile 1973	6,361	5,325
Dal 27 aprile 1973 al 30 aprile 1973	6,195	4,722
Dal 1° maggio 1973 al 2 maggio 1973	5,988	3,907
Dal 3 maggio 1973 al 6 maggio 1973	4,993	3,165

N.B. — U.C. = unità di conto - 1 unità di conto = L. 625.

(9364)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Avviso di rettifica

A pagina 10, quarta colonna, del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 10 marzo 1973, concernente il conferimento di onorificenze dell'ordine al merito della Repubblica italiana, sotto la parte riguardante la Presidenza del Consiglio dei Ministri (1° elenco), sotto la voce « Cavalieri », il nominativo « *Salmoni* Ersilio », deve leggersi: « *Salomoni* Ersilio ».

(9421)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia economica presso la facoltà di economia e commercio dell'Università internazionale degli studi sociali Pro-Deo di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università internazionale degli studi sociali Pro-Deo di Roma, è vacante la cattedra di storia economica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9528)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella dei « Prelievi applicabili dal 3 dicembre 1972 al 31 dicembre 1972 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 122/67 (settore uova), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2235/72, n. 2390/72 e n. 2493/72 », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 21 aprile 1973, deve essere apportata la seguente rettifica:

pagina 2756 - nota « (f) », leggere:

Ai prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Gran Bretagna, della Romania, della Jugoslavia, della Cecoslovacchia, della Svizzera, della Spagna, di Israele o della Finlandia si applica un supplemento di prelievo di lire 25.000,00 per 100 kg.

anzichè:

Ai prodotti originari della Repubblica popolare cinese, della Gran Bretagna, della Jugoslavia, della Cecoslovacchia, della Svizzera, della Spagna o della Finlandia si applica un supplemento di prelievo di lire 25.000,00 per 100 kg.

(9423)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 127

Corso dei cambi del 10 luglio 1973 presso le sottoelencate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	583,95	583,95	578,50	583,95	578,75	583,95	583,80	583,95	583,95	583,95
Dollaro canadese	584,80	584,80	578 —	584,80	578,80	584,80	585 —	584,80	584,80	584,80
Franco svizzero	208,40	208,40	207,50	208,40	206,50	208,40	208,75	208,40	208,40	208,35
Corona danese	104,90	104,90	104 —	104,90	103,80	104,90	105,15	104,90	104,90	104,90
Corona norvegese	112,15	112,15	111,75	112,15	111,80	112,15	112,30	112,15	112,15	112,15
Corona svedese	144,50	144,50	144,50	144,50	143,30	144,50	145 —	144,50	144,50	144,50
Fiorino olandese	224,90	224,90	225 —	224,90	222,80	224,90	225 —	224,90	224,90	224,90
Franco belga	16,43	16,43	16,30	16,43	16,30	16,43	16,43	16,43	16,43	16,43
Franco francese	145,20	145,20	143,95	145,20	143,80	145,20	145,35	145,20	145,20	145,20
Lira sterlina	1493,50	1493,50	1482 —	1493,50	1478 —	1493,50	1493,60	1493,50	1493,50	1493,50
Marco germanico	248,35	248,35	252 —	248,35	246.40	248,35	247,90	248,35	248,35	248,35
Scellino austriaco	33,90	33,90	34 —	33,90	33,50	33,90	34,40	33,90	33,90	33,90
Escudo portoghese	26,43	26,43	26,40	26,43	26 —	26,43	26,40	26,43	26,43	26,43
Peseta spagnola	10,08	10,08	10,10	10,08	9,85	10,08	10,08	10,08	10,08	10,08
Yen giapponese	2,25	2,25	2,25	2,25	2,20	2,25	2,249	2,25	2,25	2,25

Media dei titoli del 10 luglio 1973

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	99,475
Redimibile 3,50% 1934	99,475
» 3,50% (Ricostruzione)	88,350
» 5% (Ricostruzione)	96,325
» 5% (Riforma fondiaria)	94,475
» 5% (Città di Trieste)	94,150
» 5% (Beni esteri)	91,675
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	93,225
» 5,50% » » 1968-83	92,775
» 5,50% » » 1969-84	93,275
» 6% » » 1970-85	96,850
» 6% » » 1971-86	94,425
» 6% » » 1972-87	95,775

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
» » » 5,50% 1976	100,075
» » » 5% 1977	99,925
» » » 5,50% 1977	100,45
» » » 5,50% 1978	99,91
» » » 5,50% 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1974)	99 —
» 5% (» 1° aprile 1975)	97,400
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	97,125
» 5% (» 1° gennaio 1977)	95,525
» 5% (» 1° aprile 1978)	95,775
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	99,850
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	100,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 luglio 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	583,875
Dollaro canadese	584,90
Franco svizzero	208,575
Corona danese	105,025
Corona norvegese	112,225
Corona svedese	144,75
Fiorino olandese	224,95
Franco belga	16,43

Valuta	Cambio
Franco francese	145,275
Lira sterlina	1493,55
Marco germanico	248,125
Scellino austriaco	34,15
Escudo portoghese	26,415
Peseta spagnola	10,08
Yen giapponese	2,247

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1973

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1973, che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario, conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 maggio 1973			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1972			17.859		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	4.280.315			
	residui	574.688			
	Totale		4.855.003		
Accensione di prestiti	competenza	1.151.896			
	residui	2.046			
	Totale		1.153.942		
Spese correnti	competenza			4.491.014	
	residui			1.085.518	
	Totale				5.576.532
Spese in conto capitale	competenza			759.841	
	residui			585.822	
	Totale				1.345.663
Rimborso di prestiti	competenza			226.848	
	residui			11.786	
	Totale				238.634
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		4.953.776		4.040.857	
Conti correnti		16.870.606		16.200.194	
Incassi da regolare		4.024.230		3.945.483	
Altre gestioni		8.658.416		7.675.594	
	Totale		34.507.028		31.862.128
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		108.081		167.141	
Pagamenti da regolare		101.531		582.445	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		1.068.027		1.294.821	
Altri crediti		10.049.299		10.768.388	
	Totale		11.326.938		12.812.795
	Totale complessivo		51.860.770		51.835.752
Fondo di cassa al 31 maggio 1973			—		25.018
	Totale a pareggio		51.860.770		51.860.770

SITUAZIONE DEL TESORO

	al 31 maggio 1973 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		25.018	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	59.299		
Pagamenti da regolare	919.031		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	1.876.906		
Altri crediti	3.309.473		
Totale crediti		6.164.709	
In complesso			6.189.727
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	10.003.332		
Conti correnti	3.849.617		
Incassi da regolare	370.540		
Altre gestioni	1.854.132		
Totale debiti			16.077.621
Situazione del Tesoro (passività)			9.887.894

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 maggio 1973 L. 283.710 milioni.

Il primo dirigente: O. PIEMONTESE

Il direttore generale del Tesoro: G. MICONI

(9633)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L 300 000 000

SITUAZIONE AL 31 MAGGIO 1973

ATTIVO

Voce		Importo parziale	Importo
Oro	L.		1.804.287.662.898
Cassa	»		102.725.757.365
Portafoglio su piazze italiane			
— risconto alle Aziende di credito	L.	14.513.819.220	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	14.513.819.220
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	846.066.320.196	
— a scadenza fissa	»	—	846.066.320.196
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta	»		6.011.932.915
Ufficio Italiano Cambi			
— conto corrente ordinario	L.	1.385.946.531.067	
— conti speciali	»	1.946.596.265.336	3.332.542.796.403
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		339.000.000.000
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.116.951.189.082
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		2.445.435.749.970
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		407.189.858.108
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		5.202.076.339.465
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	243.652.675.894	
— altre attività	»	193.212.539.339	436.865.215.233
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		265.787.831.982
Spese dell'esercizio	»		56.746.063.461
			16.376.200.536.299
Impegni			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.		817.494.106.394
Depositi:			
— a garanzia	L.	2.281.890.933.418	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	4.537.109.829.000	
— altri	»	3.590.187.237.818	10.409.188.000.236
Depositari di titoli e valori	L.		469.978.644
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.764.632.416
TOTALE	L.		27.605.117.253.989

PASSIVO

Voce		Importo parziale	Importo
Circolazione	L.		8 079 293 768 000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		87 479 979 255
Depositi in conto corrente liberi	»		68 412 105 773
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		65 000 020 000
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	4.672.278.341.727	
— altri	»	15.910.533.076	4 688 188 874 803
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	1.238.811.700.000	
— altri	»	3.802.553.536	1 242 614 253 536
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I.C.	L.	707.784.565.336	
— altri	»	32.555.019.174	740 339.584 510
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	L.		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		122 889 704 704
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		28 279 948 443
Fondi diversi accantonati	»		640.689 963.274
Partite varie passive	»		494.322 082.776
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	27.628.222.755	
Fondo di riserva straordinario	»	25.765.697.727	53 693 920 482
Rendite dell'esercizio	L.		64 996 330 743
			16.376.200.536.299
Impegni	L.		817.494 106 394
Depositanti	»		10.409.188.000.236
Titoli e valori presso terzi	»		469.978 644
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.764.632 416
TOTALE	L.		27.605.117.253.989

Il Governatore: CARLI

Il Ragioniere generale: PESCATORE

(9634)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione ordinaria di aprile 1973 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, ed il regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, nonchè la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di aprile 1973 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendano che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al presidente del tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta bollata da L. 500, debbono contenere o essere corredate da dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, attestante:

la data ed il luogo di nascita;
la residenza;
la cittadinanza;
il godimento dei diritti politici.

La sottoscrizione della suddetta dichiarazione deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande debbono, altresì, essere corredate:

a) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonchè le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

b) del certificato dell'eventuale iscrizione in un albo professionale, con l'indicazione della data di decorrenza.

c) della ricevuta di versamento all'erario della somma di L. 2400 (duemilaquattrocento), a' termini dell'art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, citato, modificato dal decreto-legge 13 settembre 1946, n. 261. Il versamentto deve essere effettuato presso la tesoreria provinciale, con imputazione sul cap. X, capitolo 3449, art. 1 (« quote da versare dagli aspiranti alla nomina a revisori ufficiali dei conti »).

I documenti prodotti debbono essere conformi alle vigenti norme sulla imposta di bollo (decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni) e legalizzati, se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito agli atti a cura del tribunale presso il quale è stata presentata la domanda di cui all'art. 1.

Roma, addì 24 aprile 1973

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1973
Registro n. 26, *foglio n.* 239

(9474)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a cinquantuno posti di ufficiale aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da notizia che il supplemento straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale n. 6 del mese di giugno 1973, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 25 giugno 1973 il decreto ministeriale 20 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1973, registro n. 33 Finanze, foglio n. 275 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a cinquantuno posti di ufficiale aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto-ministeriale 16 settembre 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 10 febbraio 1968.

(9403)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Nel Bollettino Ufficiale n. 5 del mese di maggio 1972 del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 aprile 1972, numero 1156(10)P.I.a.3, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1972, registro n. 4, foglio n. 159, con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, bandito con decreto ministeriale 12 maggio 1971, numero 451(10)P.I.a.3.

(9385)

MINISTERO DEL TESORO

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a venticinque posti di segretario in prova

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1973, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 68, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a venticinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale del Tesoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a venticinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale del Tesoro, indetto con il decreto ministeriale citato nelle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Ulzega dott. Aurelio, dirigente generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro.

Membri:

Vitaliti dott. Antonino, dirigente superiore del Ministero del tesoro;

Tenore dott. Francesco, dirigente superiore del Ministero del tesoro;

Conserva prof. Giovanni, ordinario di materie giuridiche ed economiche presso l'istituto tecnico «Gioberti» di Roma;

Zaccagnini prof. Mario, ordinario di materie giuridiche ed economiche presso l'istituto tecnico «Valadier» di Roma.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Leandro Saonte, primo dirigente del Ministero del tesoro.

La spesa relativa al presente decreto farà carico al capitolo 1922 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario corrente, salvo per gli impiegati aventi qualifica dirigenziale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1973

Il Ministro: MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1973
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 39

(9430)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifica degli elenchi dei primari di chirurgia generale idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 22 dicembre 1971, 20 luglio 1972 e 20 dicembre 1972 che predispongono gli elenchi dei primari di chirurgia generale idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 1972 e nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1972 e dell'8 febbraio 1973;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione ed all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione dei succitati decreti ministeriali 22 dicembre 1971, 20 luglio 1972 e 20 dicembre 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi dei primari di chirurgia generale idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 22 dicembre 1971, 20 luglio 1972 e 20 dicembre 1972 sono così modificati:

	Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
				Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
572.	Filipazzi Angelo	Como - 30 settembre 1928					si		si
1084	Peruzzo Luciano . . .	Enego - 11 settembre 1925			si		si		
1281	Scalfati Pasquale . .	Firenze - 12 novembre 1918			si		si		

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati agli elenchi dei primari di chirurgia generale idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 22 dicembre 1971, 20 luglio 1972 e 20 dicembre 1972 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

	Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969. n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
				Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1541	Bussetti Ettore .	Ruvo di Puglia - 29 settembre 1932					si		
1542.	De Sanctis Gaetano .	Napoli - 19 settembre 1933						si	
1543.	Dioguardi Nicola .	Bari - 12 maggio 1913							si
1544.	Falcone Fulvio . .	Gorizia - 2 giugno 1926					si		
1545	Inserra Francesco	Mariapoli - 2 dicembre 1929							si
1546.	Parano Giuseppe . .	Leonforte 9 agosto 1926		si					
1547.	Zulian Franco	Cona 1° agosto 1925							si

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia generale che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1973.

(9388)

Il Ministro: GASPARI

Modifica degli elenchi dei primari di anestesia e rianimazione idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 12 aprile 1972, 20 luglio 1972 e 14 ottobre 1972 che predispongono gli elenchi dei primari di anestesia e rianimazione, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1972 e nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 agosto 1972 e 8 novembre 1972;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione ed all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data della pubblicazione dei succitati decreti ministeriali 12 aprile 1972, 20 luglio 1972 e 14 ottobre 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi dei primari di anestesia e rianimazione idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreti ministeriali 12 aprile 1972, 20 luglio 1972 e 14 ottobre 1972 sono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
136. Comini Gian Mario .	Lodi - 13 settembre 1931					si		
294. Longhi Arturo . . .	Rimini - 11 maggio 1933					si		
494. Salvi Wanda . . .	Roma - 6 luglio 1933	si					si	
556. Urso Luciano . . .	Bologna - 12 settembre 1912					si		

Art. 2.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi dei primari di anestesia e rianimazione, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreti ministeriali 12 aprile 1972, 20 luglio 1972 e 14 ottobre 1972 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
600. De Miranda Giuseppe	Sala Consilina - 10 luglio 1926					si		
601. Lo Presti Giorgio	Roma - 1° marzo 1929						si	
602. Matteucci Cesare	Como - 22 marzo 1916					si		
603. Rossi Ermete	Sondrio - 26 giugno 1926			si				
604. Salvini Luciano	Pisa - 20 agosto 1920		si					

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di anestesia e rianimazione che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1973

Il Ministro: GASPARI

(9387)

Commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1971-72.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1971-1972 per il personale sanitario ospedaliero;

Visto l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1972, modificato con decreto ministeriale 3 luglio 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il proprio decreto in data 28 aprile 1972, modificato con decreti ministeriali 31 luglio, 9 e 11 settembre 1972, con cui è stato approvato l'elenco dei primari ospedalieri di ruolo;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1971, concernente la costituzione della commissione prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969, per procedere al sorteggio dei nominativi dei componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità nazionali e regionali del personale medico presso gli enti ospedalieri;

Visto il verbale della commissione di cui al paragrafo quinto del presente decreto in data 12 settembre 1972 relativo all'estrazione a sorte dagli elenchi di cui sopra dei nominativi dei componenti la commissione suddetta;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1971-72, è costituita come segue:

Presidente:

Marletta prof. Mario, ispettore generale medico, sede.

Componenti:

Benagiano prof. Andrea, n. 3, direttore della clinica odontoiatrica dell'Università di Roma;

Ciuffreda prof. Giovanni, n. 10, primario degli ospedali riuniti di Livorno;

Alvi prof. Massimo, n. 1, primario dell'ospedale Umberto 1° di Ancona;

Ploner prof. Luis, n. 29, primario dell'ospedale civile di Bolzano.

Segretario:

Sellini rag. Alessandro, direttore di sezione, sede.

Art. 2.

L'esame regionale di idoneità ad aiuto di odontoiatria e stomatologia, sessione anno 1971-72, si svolgerà a Roma il giorno 28 giugno 1973 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di convocazione.

Art. 3.

Al presidente, ai componenti, al segretario ed al personale di sorveglianza sarà corrisposto il trattamento previsto per i concorsi di amministrazione dello Stato, richiamato dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130. E' autorizzato l'uso dei mezzi aerei. Ai componenti residenti in sede diversa da quella sopraindicata, sarà corrisposto il trattamento economico di missione.

La spesa presuntiva di L. 600.000 (seicentomila) per i compensi di cui sopra e per l'indennità di missione al personale estraneo a questa amministrazione, graverà sul cap. 1130 del bilancio del Ministero della sanità relativo all'anno finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 aprile 1973

Il Ministro: GASPARI

***Registrato alla Corte dei conti, addì** 15 **giugno** 1973*
***Registro** n. 5, **foglio** n. 169*

(9394)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di oculistica, sessione anno 1971-72

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1971, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 1° dicembre 1971, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1971-72;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di oculistica, sessione anno 1971-1972, nominata con decreto ministeriale 15 marzo 1973 e modificata con decreti ministeriali 22 marzo 1973 e 7 aprile 1973;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di oculistica, sessione anno 1971-72, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1.	Stirpe Mario, nato a Roma il 3 maggio 1936	punti	100	su 100
2.	Bucci Massimo Gilberto, nato a Parma il 4 marzo 1934	»	98	»
3.	Loffredo Antonio, nato a Torre del Greco il 5 febbraio 1937	»	98	»
4.	Rapizzi Albino, nato a Milano il 17 aprile 1938	»	97	»
5.	Tota Giovanni, nato a Campobasso il 28 aprile 1936	»	96	»
6.	Gloria Ercole Maria, nata a Torino il 31 dicembre 1934	»	95	»
7.	Lumbroso Bruno, nato a Tunisi l'11 novembre 1932	»	95	»
8.	Restivo Maria Luisa, nata a Roma l'11 ottobre 1926	punti	95	su 100
9.	Gastaldi Gian Marco, nato a Saluzzo il 22 marzo 1936	»	94	»
10.	Greco Salvatore, nato a Biancavilla il 2 marzo 1936	»	94	»
11.	Manfrendini Umberto, nato a Vienna il 4 marzo 1936	»	94	»
12.	Mazza Carlo, nato a Fano il 1° marzo 1935	»	94	»
13.	Menotti Mario, nato a La Spezia il 16 luglio 1927	»	94	»
14.	Valvo Alberto, nato a Sortino il 20 novembre 1923	»	94	»
15	Manuelli Gianfranco, nato ad Alessandria il 6 aprile 1936	»	93	»
16.	Rinaldi Ernesto, nato a Napoli il 12 agosto 1937	»	93	»
17.	Asperti Giacomo, nato a Nese il 7 giugno 1935	»	92	»
18.	Borellini Sergio, nato a Portogruaro il 9 febbraio 1933	»	92	»
19.	Bracciolini Matteo Renato, nato a Bari il 7 febbraio 1937	»	92	»
20.	Castellazzo Renato, nato a Genova il 25 luglio 1934	»	92	»
21.	Scialdone Domenico, nato a Capua il 14 aprile 1925	»	92	»
22.	Fava Aldo, nato a Lattarico il 30 agosto 1925	»	91	»
23.	Polzella Abner, nato a Napoli il 9 giugno 1932	»	91	»
24.	Bertoni Giancarlo, nato a Massa il 25 giugno 1935	»	90	»
25.	Caterini Giuseppe, nato a Pontelandolfo il 22 agosto 1925	»	90	»
26.	Ciurlo Giuseppe, nato a Genova il 2 novembre 1933	»	90	»
27.	De Marco Dario, nato a Siror il 20 settembre 1935	»	90	»
28.	Manusia Mario, nato a Vittoria l'11 novembre 1937	»	90	»
29.	Merlin Umberto, nato a Rovigo il 13 dicembre 1930	»	90	»
30.	Neuschüler Riccardo, nato a Roma l'8 gennaio 1938	»	90	»
31.	Speraddio Luigi, nato a Bari il 1° gennaio 1933	»	90	»
32.	Anselmi Paolo Antonio Aristide, nato a Pescara il 1° luglio 1935	»	89	»
33.	Galcazzi-Lisi Antonello, nato a Roma il 10 dicembre 1927	»	89	»
334.	Grasso Mario, nato a Bolzano il 2 agosto 1933	»	89	»
35.	Padoa Sergio, nato a Bologna l'8 maggio 1931	»	89	»
36.	Contrucci in Faraldi Nora, nata a Borgo a Mozzano il 12 maggio 1936	»	88	»
37.	Iura Vincenzo, nato a Baragiano il 18 novembre 1935	»	88	»
38.	Petrozzi Marcello, nato a Terni l'11 dicembre 1933	»	88	»
39.	Cristiani Renzo, nato a Pisa il 17 settembre 1929	»	87	»
40.	D'Ambrosi Dario, nato a Roma il 3 gennaio 1930	»	87	»
41.	Gelmi Pierangelo, nato a Brescia il 13 aprile 1931	»	87	»
42.	Peralta Sergio, nato a Pieve d'Alpago il 10 settembre 1936	»	87	»
43.	Santori Mario Libero, nato a Cremona il 2 maggio 1937	»	86	»
44.	Faieta Elio, nato a Collecorvino il 6 agosto 1933	»	85	»
45.	Mastropietro Mario, nato a Sulmona l'8 febbraio 1928	»	85	»
46.	Meduri Renato, nato a Reggio Calabria l'8 aprile 1937	»	85	»
47.	Nervi Italo Giulio, nato a Genova il 7 novembre 1926	»	85	»
48.	Paganoni Camillo, nato a Bergamo il 12 agosto 1929	»	85	»

49. Puddu Piero, nato a Pesaro il 29 luglio 1936 . . . . punti 85 su 100
50. Rivieri Gian Battista, nato a Neviano degli Arduini il 28 gennaio 1936 . . » 85 »
51. Saccol Giuseppe, nato a Valdobbiadene il 9 dicembre 1936 . . . . » 85 »
52. Spinelli Demetrio, nato a Milano il 2 febbraio 1938 . . . . . . » 85 »
53. Tieri Oderisio, nato a Napoli il 1° gennaio 1935 . . . . » 85 »
54. Trulli Gabriele, nato a Triggiano il 6 gennaio 1926 . . . . » 85 »
55. Giuliani Leonardo, nato ad Empoli il 31 ottobre 1932 . . . . . . » 84 »
56. Mazzilli Giorgio Alessandro, nato a San Severo il 18 dicembre 1934 . . . » 84 »
57. Murru Luigi, nato a Torino il 23 giugno 1921 . . . . » 84 »
58. Rubichi Eugenio, nato a Lecce il 5 dicembre 1929 . . . . » 84 »
59. Gandiglio Giuseppe, nato a San Remo il 15 novembre 1928 . . . . . » 83 »
60. Angelini Alessandro, nato a Bologna il 28 novembre 1933 . . . . . . » 82 »
61. Bullo Aurelio, nato a Chioggia il 26 novembre 1933 . . . . » 82 »
62. Carli Antonio, nato a Bassano del Grappa il 2 dicembre 1935 . . . » 82 »
63. Mele Cosimo Vladimiro, nato a Brindisi il 1° febbraio 1933 . . . . » 82 »
64. Milano Luigi, nato a Napoli il 1° settembre 1935 . . . . » 82 »
65. Rossi Ugo, nato ad Abbadia S. Salvatore il 25 settembre 1933 . . . . » 82 »
66. Barrea Ennio, nato a Milano il 2 febbraio 1934 . . . . » 81 »
67. Del Duca Antonio, nato a Casacanditella il 4 luglio 1926 . . . . . . » 81 »
68. Guadalupi Ugo, nato a Lecce l'8 gennaio 1918 . . . . » 81 »
69. Santino Domenico, nato a Roccapalumba il 2 gennaio 1927 . . . . » 81 »
70. Agucini Giovanni, nato a Milano il 27 gennaio 1935 . . . . » 80 »
71. Beccaria Francesco, nato a Messina il 15 maggio 1933 . . . . . . » 80 »
72. Di Cesare Antonino, nato a Guglionesi il 22 novembre 1932 . . . . . » 80 »
73. Faggiani Icilio, nato a Voghera il 22 marzo 1930 . . . . » 80 »
74. Perini Sandro, nato a Sanguinetto il 7 maggio 1935 . . . . . . » 79 »
75. D'Alberto Egidio, nato a Sciacca il 20 aprile 1916 . . . . » 78 »
76. Fuzzi Guido, nato a Forlì il 7 febbraio 1922 . . . . » 78 »
77. Perpignano Angelo, nato ad Iglesias il 19 aprile 1936 . . . . . . » 78 »
78. Finelli Paride, nato a Colle Sannita il 14 marzo 1930 . . . . . . » 76 »
79. Vinciguerra Enrico, nato ad Aulla il 9 febbraio 1932 . . . . . . » 76 »
80. Russo Ernesto, nato a Foggia il 15 settembre 1926 . . . . » 75 »
81. Cherri Enrico, nato a Macerata il 22 aprile 1930 . . . . » 73 »
82. Nastasi Vittorio, nato a Roccavaldina il 29 agosto 1917 . . . . . » 72 »
83. Cetrullo Bruno, nato a L'Aquila il 25 marzo 1933 . . . . » 70 »
84. Cirrincione Pasquale, nato ad Alessandria il 15 gennaio 1936 . . . . » 70 »
85. Della Valle Adolfo, nato ad Alessandria il 4 ottobre 1931 . . . . » 70 »
86. Di Giulio Ferruccio, nato a Brindisi l'8 giugno 1924 . . . . . . » 70 »
87. Faraldi Italo, nato a Triora il 1° gennaio 1934 . . . . » 70 »
88. Guglielmi Alcide Remo, nato a Canelli l'11 novembre 1933 . . . . . » 70 »
89. Lo Cascio Girolamo, nato a Bagheria il 2 febbraio 1921 . . . . . » 70 »
90. Luongo Ennio, nato a Mirabella Eclano il 5 marzo 1933 . . . . . punti 70 su 100
91. Romani Enrico, nato a Roma il 1° settembre 1937 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 luglio 1973

Il Ministro: GASPARI

(9589)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Bando di concorso « Giovanni Carapezza » per l'assegnazione di cinque premi di L. 300.000 a tesi di laurea su materie attinenti alla cooperazione.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che affida, tra l'altro, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il compito di assumere iniziative intese a favorire la diffusione dei principi cooperativi da attuarsi con la collaborazione delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo debitamente riconosciute;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1966 sull'ordinamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale vengono affidati alla Direzione generale della cooperazione, tra l'altro, compiti di diffusione della cultura e propaganda cooperativa;

Considerata l'esigenza di dare incremento agli studi sulla cooperazione e sulle discipline aziendali che riguardano le società cooperative, indirizzando i giovani alla cultura ed alla attività professionale cooperativa;

Ritenuta l'opportunità, a tal fine, di bandire un concorso per l'assegnazione di premi a studenti universitari che conseguano la laurea svolgendo una tesi su materia attinente alla cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso, con le modalità di cui al manifesto allegato, per l'assegnazione di cinque premi di L. 300.000 ciascuno a cittadini italiani che abbiano seguito regolari corsi presso una università della Repubblica e che nell'anno accademico 1972-73 conseguano la laurea svolgendo una tesi su materia attinente alla cooperazione.

Le associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo sono incaricate di collaborare alla massima diffusione del bando allegato.

Art. 2.

Sul capitolo 1241 dell'anno finanziario 1972 è impegnata la spesa di L. 1.500.000, per l'assegnazione di cinque premi di L. 300.000 ciascuno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1972

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1973
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 324

Bando di concorso « Giovanni Carapezza »

Art. 1.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale bandisce un concorso, intitolato alla memoria del direttore generale dottor Giovanni Carapezza, per l'assegnazione di cinque premi di lire 300.000 a studenti che abbiano seguito regolari corsi presso una università della Repubblica e che nell'anno 1972-73 conseguano la laurea svolgendo una tesi su materie attinenti alla cooperazione.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani iscritti ad una facoltà universitaria, laureati in una sessione dell'anno accademico 1972-73.

Art. 3.

Sono ammesse al concorso le tesi di laurea che trattino della cooperazione sotto l'aspetto generale o aziendale e sotto il profilo giuridico o economico, o mutualistico, o statistico o della storia economica e della politica economica, ovvero delle tecniche aziendali.

Gli elaborati dovranno costituire una monografia sulla cooperazione o sulle società cooperative, con riguardo ad una delle discipline predette.

Per la partecipazione all'assegnazione dei premi i concorrenti dovranno far pervenire domanda in carta legale da L. 500 al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, entro il 15 maggio 1974, allegando:

a) due copie della tesi svolta, firmate dal candidato e munite di dichiarazione di conformità all'originale depositato in segreteria.

Tale dichiarazione dovrà essere firmata dal segretario della competente facoltà, dal direttore amministrativo e dal rettore dell'università o da chi ne fa le veci;

b) un certificato dell'università attestante la data di conseguimento della laurea e la votazione ottenuta, nonché i voti ottenuti nei singoli esami del corso universitario.

Art. 4.

L'assegnazione dei premi sarà effettuata insindacabilmente da una commissione nominata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, composta di tre funzionari dello stesso Ministero con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

La commissione, accertata l'attinenza dei lavori presentati ai temi di cui all'art. 3, effettuerà la graduatoria dei vincitori in base al valore ed all'interesse delle tesi presentate, tenendo anche conto dei voti di laurea; in caso di parità, la graduatoria verrà effettuata tenendo presente la media dei punti riportati negli esami dell'intero corso.

Art. 5.

I nominativi dei vincitori del concorso saranno pubblicati nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e comunicati alla stampa di interesse cooperativo.

Roma, addì 30 dicembre 1972

Il Ministro: COPPO

(9327)

REGIONE PIEMONTE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Alessandria in data 18 maggio 1971, n. 5168, modificato con decreti n. 4911 del 22 ottobre 1971, n. 4947 del 25 ottobre 1971, n. 5996 del 23 dicembre 1971 e n. 547 del 26 febbraio 1972, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1970;

Visto il proprio decreto n. 261/1973 in data 7 marzo 1973 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Pontecurone e Mombello Monferrato-Solonghello (consorzio) hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono stati dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1. Franchino Eusebio: Pontecurone;
2. Fiori Bernardino: Mombello Monferrato-Solonghello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Alessandria, dell'ufficio del medico provinciale di Alessandria e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 26 giugno 1973

p. Il Presidente
Il medico provinciale: SIRCANA

(9352)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FOGGIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6637 dell'8 novembre 1972, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto, vacanti in provincia di Foggia al 31 ottobre 1972;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute dall'assessorato regionale alla sanità, dalla prefettura di Foggia e dall'ordine dei veterinari della provincia;

Visto il decreto del medico provinciale n. 1919 del 9 giugno 1973, relativo alla nomina del componente di cui all'art. 10, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Zecchino dott. Giulio, direttore di divisione.

Componenti:

Monaco dott. Michele, veterinario provinciale superiore;

Ciccarelli dott. Antonio, funzionario della prefettura di Foggia;

Romanelli prof. Valentino, direttore dell'istituto di tecnica delle necroscopie e diagnostica cadaverica della Università di Perugia;

Bonaduce prof. Antonio, direttore dell'istituto di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria della Università di Napoli;

Binosi dott. Ulisse, veterinario comunale di Cerignola.

Segretario:

Albano dott. Antonio, direttore di sezione.

Le prove di esame avranno luogo in Foggia non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Puglia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Foggia e dei comuni interessati.

Foggia, addì 30 giugno 1973

Il veterinario provinciale: BERNARDI

(9353)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1973, n. **41.**

Riordinamento delle carriere, direttiva, di concetto, esecutiva, ausiliaria e dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale regionale, ed inquadramento nei ruoli regionali del personale in posizione di comando.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 16 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

PARTE I

NORME DI ADATTAMENTO AL PERSONALE REGIONALE DELLA CARRIERA DIRETTIVA DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1972, N. 748, ED ESTENSIONE AL RESTANTE PERSONALE DELL'ASSEGNO PEREQUATIVO IN VIA DI CONCESSIONE AL PERSONALE STATALE.

Art. 1.

In attesa di effettuare, con la legge prevista dall'art. 13 della legge regionale 9 novembre 1971, n. 46, la ristrutturazione generale della burocrazia regionale ed il riordinamento delle carriere, il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, si applica al personale regionale delle corrispondenti qualifiche, limitatamente alle disposizioni richiamate negli articoli della presente legge.

Art. 2.

In conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, tra le qualifiche della carriera direttiva del personale regionale indicato all'articolo 5 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserita la qualifica di direttore aggiunto di servizio.

Nell'allegata tabella *A* sono indicate le equiparazioni funzionali tra le qualifiche regionali e quelle statali.

Nell'allegata tabella *B*, che sostituisce le relative tabelle allegate alla legge regionale 8 novembre 1971, n. 45, come modificata dalla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58, viene riportato, suddiviso per ruoli, l'organico del personale della carriera direttiva del consiglio e dell'amministrazione regionali.

Art. 3.

Dopo l'art. 13 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, è inserito il seguente:

« Art. 13-*bis* — Il direttore aggiunto di servizio è preposto alla direzione di un ufficio di livello inferiore a quello di servizio, dipendente da una direzione regionale o da un servizio, ovvero coordina più sezioni e può essere preposto alle più importanti; ove non sia possibile provvedervi a mezzo dei dirigenti, rappresenta l'amministrazione regionale e ne cura gli interessi presso gli enti e le società sottoposti alla vigilanza della Regione ».

Ai funzionari regionali con la qualifica di direttore aggiunto di servizio spetta il trattamento economico previsto dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972.

Art. 4.

Al personale regionale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali secondo le modalità stabilite dall'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è attribuito il trattamento economico previsto dagli articoli 47, 48, 49 e 50 del medesimo decreto, a decorrere dalle date ivi stabilite.

Con effetto dalla medesima data prevista dal primo comma dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, viene a cessare per il personale di cui al comma precedente l'indennità perequativa prevista dall'art. 49 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 26 dicembre 1969, n. 45.

Il disposto del terzo comma dell'art. 50 va riferito ai proventi riscossi sino alla data di entrata in vigore della presente legge e conseguentemente va riferito al giorno successivo al divieto di cui al primo comma del medesimo articolo. Si intende comunque riferito al solo periodo anteriore al 1° luglio 1972 il diritto di opzione, previsto al citato terzo comma dell'art. 50, che va esercitato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Le promozioni relative alle qualifiche di direttore di servizio di I e di II classe, nonchè alla qualifica di direttore aggiunto di servizio sono effettuate secondo le modalità ed i termini previsti dal medesimo decreto, salvo quanto disposto dai commi seguenti, due volte all'anno entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre con effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi; limitatamente al 1973 gli scrutini possono svolgersi, in quanto necessario, secondo i criteri e le modalità degli scrutini effettuati ora per allora.

Le promozioni alla qualifica di direttore di servizio di I classe si conseguono, nel limite dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori di servizio di II classe che compiano tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Agli impiegati della carriera direttiva che al 31 dicembre 1970 rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata si applicano, ai fini delle promozioni alla qualifica di direttore aggiunto di servizio, le disposizioni di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, indipendentemente dall'anzianità di servizio richiesta dal primo comma del medesimo articolo.

Le promozioni alla qualifica di direttore aggiunto di servizio, relativamente al 1973, sono conferite nel limite complessivo del cinquanta per cento della dotazione organica prevista per tale qualifica.

Art. 6.

Le qualifiche di direttore di servizio di I e di II classe sono conservate ad esaurimento nel limite complessivo risultante dalla differenza fra il numero degli impiegati di ruolo con qualifica di direttore di servizio di I e di II classe, in attività di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ed il numero dei servizi previsti dalla legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58.

Per la determinazione del numero dei posti di ciascuna delle due qualifiche dei ruoli ad esaurimento e per le modalità di promozione alla qualifica di direttore di servizio di I classe dei ruoli suddetti, valgono le norme previste rispettivamente dall'art. 60, lettera *b*) e dall'art. 61, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 7.

Il conferimento al personale delle qualifiche ad esaurimento dei posti che si renderanno disponibili nella qualifica iniziale dei singoli ruoli dirigenziali avviene secondo le disposizioni dell'art. 62, primo, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

I posti ad esaurimento sono diminuiti in conseguenza di ogni vacanza fino alla loro completa soppressione.

Art. 8.

Al personale regionale delle qualifiche ad esaurimento è attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 61, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, gli impiegati che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, rivestivano la qualifica di direttore di servizio di I o di II classe o che a tali qualifiche siano pervenuti dopo l'entrata in vigore del citato decreto, sono assimilati rispettivamente ai funzionari con qualifica di direttore di servizio di I e di II classe,

di cui all'allegata tabella *A*, per i direttori aggiunti di servizio e per i direttori di sezione si considerano quali qualifiche superiori le posizioni corrispondenti, rispettivamente, ai parametri 530 e 426.

Art. 10.

Le disposizioni dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748, e dell'art. 4, secondo comma, della presente legge non si applicano nella speciale ipotesi disciplinata dall'art. 19, secondo comma, della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30.

Art. 11.

Al personale regionale, escluso quello inquadrato nelle nuove qualifiche dirigenziali, è attribuito un assegno perequativo d'importo pari a quello che sarà accordato al personale statale, ridotto dell'indennità perequativa regionale prevista dall'art. 49 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, come modificato dall'art. 1 della legge regionale 26 dicembre 1969, n. 45, calcolata sullo stipendio iniziale di ciascun parametro.

La corresponsione di tale assegno perequativo decorrerà dal 1° gennaio 1973 e comporterà l'assorbimento dei trattamenti accessori soppressi nei confronti dei dipendenti statali.

PARTE II

RIORDINAMENTO DELLE CARRIERE DI CONCETTO, ESECUTIVA, AUSILIARIA E DEI SOTTUFFICIALI E GUARDIE DEL CORPO FORESTALE REGIONALE.

Art. 12.

In attesa di effettuare la ristrutturazione generale della burocrazia regionale ed il riordinamento di tutte le carriere, le promozioni alle qualifiche intermedie della carriera di concetto, le promozioni alle qualifiche intermedie e terminali delle carriere esecutiva ed ausiliaria, nonchè le promozioni alle qualifiche di guardia scelta, vice brigadiere, maresciallo e aiutante della carriera dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale regionale, si conseguono secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 13.

Le promozioni alla qualifica di segretario principale o equiparata, alla qualifica di applicato capo o equiparata, di applicato principale o equiparata e alla qualifica di commesso capo, si conseguono, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i dipendenti regionali che abbiano maturato l'anzianità di effettivo servizio prevista per ciascuna carriera e qualifica nell'allegata tabella *C*, che sostituisce, per la parte ivi stabilita, la tabella *A* allegata alla legge regionale 9 novembre 1971, n. 46.

Le promozioni alle qualifiche di addetto tecnico di I classe ed addetto agrario e forestale di I classe, nonchè le promozioni alle qualifiche di addetto tecnico capo ed addetto agrario e forestale capo, si conseguono, a ruolo aperto, secondo i sistemi di promozione previsti dall'art. 35 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21.

All'esperimento pratico e allo scrutinio, di cui al comma precedente, sono ammessi i dipendenti regionali che abbiano maturato nella rispettiva qualifica l'anzianità di effettivo servizio prevista nell'allegata tabella *C*.

Le promozioni alle qualifiche di guardia scelta e vicebrigadiere si conseguono a ruolo aperto secondo le modalità e con le anzianità previste rispettivamente dall'art. 8 e dall'art. 9 della legge regionale 10 novembre 1969, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni. I posti disponibili nelle qualifiche di maresciallo e di aiutante sono coperti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti previsti rispettivamente dall'art. 11 e dall'art. 14 della legge regionale 10 novembre 1969, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14.

In conseguenza di quanto disposto dal precedente art. 13 e dalla parte III della presente legge, le tabelle allegate alla legge regionale 8 novembre 1971, n. 45, relative alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, nonchè la tabella *B* allegata alla legge regionale 10 novembre 1969, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituite, rispettivamente, dalla tabella *D* e dalla tabella *E* allegate alla presente legge.

Art. 15.

Nel triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge al personale in servizio alla medesima data continuano ad applicarsi, se più favorevoli, per le promozioni e i passaggi di classe, le anzianità richieste dalla legge regionale 28 marzo 1968, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.

PARTE III

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE COMANDATO

Art. 16.

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, dell'art. 21 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, sostituito sub art. 10 della legge regionale 8 novembre 1971, n. 45, dell'art. 30, terzo comma, della legge regionale 10 novembre 1969, n. 36, dell'art. 4, quarto comma, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58, nonchè il personale rimasto in posizione di comando ai sensi del quinto comma dell'art. 61 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, e del secondo comma dell'art. 30 della legge regionale 10 novembre 1969, n. 36, può essere inquadrato, a domanda, nei ruoli dell'amministrazione regionale, semprechè abbia svolto lodevole servizio presso la Regione, secondo le modalità ed i criteri previsti dai successivi articoli.

Art. 17.

L'inquadramento nelle carriere regionali si effettua in base alla carriera di appartenenza dell'impiegato nell'amministrazione di provenienza.

Il personale di ruolo in possesso del titolo di studio prescritto per l'accesso alla carriera immediatamente superiore a quella di appartenenza può essere inquadrato a domanda, nella qualifica iniziale di tale carriera superiore.

Il personale statale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, viene inquadrato nella carriera corrispondente al titolo di studio posseduto dall'impiegato.

Per l'inquadramento nei ruoli della carriera esecutiva al personale di cui al precedente comma, si applica il disposto dell'art. 1, ultimo comma, della legge 6 agosto 1966, n. 631.

Art. 18.

L'inquadramento nelle qualifiche regionali si effettua, salvo quanto previsto dal secondo comma del presente articolo e dal successivo articolo 19, in base alla qualifica rivestita e al parametro goduto nell'amministrazione di provenienza. Il personale che nell'amministrazione di provenienza riveste una qualifica non corrispondente a quelle di cui alla tabella *A* allegata alla legge regionale 9 novembre 1971, n. 46, viene inquadrato sulla base della qualifica individuata per assimilazione o equiparazione con deliberazione della giunta regionale.

Il personale cui sia stato attribuito il trattamento economico previsto dai primi cinque commi dell'art. 2 e dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3, ovvero sia stata attribuita l'indennità *ad personam* di cui all'art. 21 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, sostituito sub articolo 10 della legge regionale 8 novembre 1971, n. 45, è considerato, ai fini dell'inquadramento, come appartenente al parametro o qualifica immediatamente superiore al parametro goduto nell'amministrazione di provenienza, ovvero a quello individuato per assimilazione ai sensi del primo comma del presente articolo: il personale che rivesta nell'amministrazione di provenienza la qualifica di direttore di sezione è inquadrato nella qualifica di direttore aggiunto di servizio.

Il personale non di ruolo viene inquadrato nella qualifica iniziale della carriera corrispondente al titolo di studio posseduto.

Gli operai comuni sono inquadrati nella qualifica di addetto agrario e forestale di II classe.

Art. 19.

Per il personale statale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento, di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, l'inquadramento si effettua nelle qualifiche regionali individuate ai sensi del presente articolo.

1) Sono inquadrati nella qualifica di direttore aggiunto di servizio con la prima classe di stipendio coloro che siano in possesso del diploma di laurea e siano in godimento, anche per effetto dell'indennità «ad personam» corrisposta ai sensi del terzo comma dell'art. 21 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, sostituito sub art. 10 della legge regionale 8 novembre 1971, n. 45, di un trattamento economico corrispondente al parametro 370.

2) Sono inquadrati nella qualifica di segretario capo o equiparata coloro che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e siano in godimento, anche per effetto dell'indennità *ad personam* corrisposta ai sensi del terzo comma dell'art. 21 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, sostituito sub art. 10 della legge regionale 8 novembre 1971, numero 45, di un trattamento economico corrispondente al parametro 370.

3) Sono inquadrati nella qualifica di segretario principale o equiparata con la seconda classe di stipendio coloro che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e siano in godimento, anche per effetto dell'indennità *ad personam* corrisposta ai sensi del terzo comma dell'art. 21 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, sostituito sub art. 10 della legge regionale 8 novembre 1971, n. 45, di un trattamento economico corrispondente al parametro 300.

4) Sono inquadrati nella qualifica di segretario o equiparata con la terza classe di stipendio coloro che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e siano in godimento, anche per effetto dell'indennità *ad personam* corrisposta ai sensi del terzo comma dell'art. 21 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, sostituito sub art. 10 della legge regionale 8 novembre 1971, n. 45, di un trattamento economico corrispondente al parametro 215.

5) Sono inquadrati nella qualifica di applicato capo o equiparata coloro che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado o che si trovino nelle condizioni di cui al disposto dell'art. 1, ultimo comma, della legge 6 agosto 1966, n. 631, e siano in godimento, anche per effetto dell'indennità *ad personam* corrisposta ai sensi del terzo comma dell'art. 21 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, sostituito sub art. 10 della legge regionale 8 novembre 1971, n. 45, di un trattamento economico corrispondente al parametro 300.

6) Sono inquadrati nella qualifica di applicato principale o equiparata con la seconda classe di stipendio coloro che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado o che si trovino nelle condizioni di cui al disposto dell'art. 1, ultimo comma, della legge 6 agosto 1966, n. 631, e siano in godimento anche per effetto dell'indennità *ad personam* corrisposta ai sensi del terzo comma dell'art. 21 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, sostituito sub art. 10 della legge regionale 8 novembre 1971, n. 45, di un trattamento economico corrispondente al parametro 215.

7) Sono inquadrati nella qualifica di applicato principale o equiparata con la prima classe di stipendio coloro che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado o che si trovino nelle condizioni di cui al disposto dell'art. 1, ultimo comma, della legge 6 agosto 1966, n. 631, e siano in godimento anche per effetto della indennità *ad personam* corrisposta ai sensi del terzo comma dell'art. 21 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, sostituito sub art. 10 della legge regionale 8 novembre 1971, n. 45, di un trattamento economico corrispondente al parametro 185.

8) Sono inquadrati nella qualifica di commesso capo con la terza classe di stipendio coloro che siano in godimento, anche per effetto dell'indennità *ad personam* corrisposta ai sensi del terzo comma dell'art. 21 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, sostituito sub art. 10 della legge regionale 8 novembre 1971, n. 45, di un trattamento economico corrispondente al parametro 185.

Art. 20.

Al personale inquadrato ai sensi del precedente art. 18 della presente legge che rivesta la qualifica ed abbia il parametro terminale della carriera di appartenenza, vengono attribuiti, dalla data dell'inquadramento, otto aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a quelli spettanti a qualsiasi titolo presso l'amministrazione di provenienza.

Il disposto di cui al precedente comma si applica anche ai dipendenti inquadrati ai sensi del punto 5 dell'art. 19 della presente legge nonché ai dipendenti regionali inquadrati con legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, provenienti dalla posizione di comando, che alla data dell'inquadramento rivestivano la qualifica terminale della rispettiva carriera nell'amministrazione di provenienza.

Art. 21.

Al personale provvisto di uno stipendio, comprensivo degli aumenti periodici, maggiore di quello che gli spetterebbe nella nuova posizione in applicazione degli articoli precedenti, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio d'importo immediatamente superiore a quello di cui era in godimento il giorno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale che nella posizione di comando fosse in godimento di un trattamento economico, al lordo degli assegni e dell'indennità di cui all'art. 2 della legge regionale 21 novembre 1964, n. 3, ovvero dell'indennità di cui al terzo comma dell'art. 21 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle altre indennità e competenze comunque percepite in modo continuativo in forza di disposizioni vigenti per l'amministrazione di appartenenza, con la esclusione dei compensi per lavoro straordinario e per indennità di missione, superiore a quello che gli compete nella nuova posizione in applicazione degli articoli precedenti, è attribuito un assegno personale pari alla differenza tra il predetto trattamento già goduto ed il nuovo. Detto assegno personale è riassorbito con le modalità previste dal quarto comma dell'art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 22.

La posizione nel ruolo è determinata secondo le modalità di cui all'art. 63 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni. A parità di qualifica, il personale inquadrato ai sensi della presente legge è collocato dopo il personale regionale in servizio alla data di decorrenza dell'inquadramento.

Art. 23.

Il personale della carriera dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato in posizione di comando può essere inquadrato, ove occorra, in soprannumero.

Art. 24.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di qualifica è valutato per intero il servizio prestato in posizione di comando presso la Regione, nonché, per il personale inquadrato ai sensi dell'art. 18, è valutato per intero il servizio prestato in qualifica corrispondente o assimilata a quella d'inquadramento presso la amministrazione di provenienza alla data del passaggio, in posizione di comando, alla Regione.

Al personale inquadrato ai sensi del precedente articolo 19, fuori dell'ipotesi prevista al successivo comma, è attribuita nella qualifica d'inquadramento, ai soli effetti giuridici, e per non più di 20 mesi, l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza alla data del passaggio, in posizione di comando, alla Regione.

Il personale inquadrato ai sensi del precedente art. 19 nella qualifica iniziale della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria conserva per metà e per non più di cinque anni, ai fini della promozione alla qualifica immediatamente superiore, l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

Art. 25.

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del passaggio all'eventuale classe di stipendio superiore si valuta il servizio prestato in posizione di comando alla Regione nonchè l'anzianità maturata presso l'amministrazione di provenienza alla data di passaggio in posizione di comando, in parametro corrispondente o assimilato a quello di inquadramento.

Art. 26.

Al personale inquadrato ai sensi del precedente art. 19 è riconosciuta, ad ogni effetto, nella carriera di inquadramento, la anzianità maturata nella posizione di comando presso la Regione.

Art. 27.

Sono abrogati l'art. 21 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, istituito sub art. 10 della legge regionale 8 novembre 1971, n. 45, il terzo comma dell'art. 30 della legge regionale 10 novembre 1969, n. 36, e l'art. 4, quarto comma, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58.

Art. 28.

Le disposizioni della presente legge si applicano al personale comandato ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 14 agosto 1969, n. 29, che assuma servizio presso la Regione dopo l'entrata in vigore della presente legge, ma entro il 31 dicembre 1973.

Art. 29.

Nei confronti dei posti recati in aumento agli organici regionali in forza della presente legge non trova applicazione il disposto dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 30.

Per quanto non previsto dalla parte III della presente legge e in quanto con essa compatibili, si applicano le disposizioni degli articoli 60, 61, 62 e 65 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 60 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 21, si fa riferimento al titolo di studio prescritto dal regolamento dei concorsi per l'ammissione ai ruoli dell'amministrazione regionale, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 luglio 1972, n. 02130/Pres.

Il provvedimento d'inquadramento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora l'interessato abbia presentato la domanda entro il 31 luglio 1973, ovvero dal giorno successivo a quello della presentazione della domanda qualora questa sia presentata dopo il 31 luglio ma comunque non oltre il 31 dicembre 1973: nella seconda ipotesi, per la valutazione dei requisiti e della posizione giuridica dell'impiegato ai fini dello inquadramento, si ha riguardo alla data di presentazione della domanda

NORME FINALI

Art. 31.

In attesa che diventino operanti i miglioramenti di cui all'art. 11 della presente legge, con effetto dal 1° gennaio 1973 sarà corrisposto ai dipendenti regionali, fino alla qualifica di direttore aggiunto di servizio, un assegno di lire 20.000 mensili quale acconto sui miglioramenti che saranno concessi ai dipendenti dello Stato.

Art. 32.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regionali in materia di personale.

Art. 33.

Norma finanziaria

Le maggiori spese per stipendi ed altri assegni fissi mensili, derivanti dall'applicazione della presente legge, fanno carico ai capitoli 151, 551, 901, 1601 e 1621 iscritti nelle rispettive rubriche dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 e ai corrispondenti capitoli di bilancio degli esercizi successivi.

Gli stanziamenti dei precitati capitoli 151, 551, 901, 1601 e 1621 vengono elevati rispettivamente di lire 304 milioni, 25 milioni, 54 milioni, 194 milioni e 163 milioni.

Al predetto maggior onere, previsto in lire 740 milioni per l'esercizio finanziario 1973, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (rubrica n. 5 per 540 milioni e rubrica n. 9 per 200 milioni dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

I maggiori oneri per ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali conseguenti all'applicazione della presente legge, fanno carico agli appositi corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973, i cui stanziamenti presentano sufficienti disponibilità ed ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi successivi.

Art. 34.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della Regione.

TABELLA *A*

Qualifiche regionali	Qualifiche statali	Livello di funzione o parametro
	Ambasciatore	A
	Prefetto di I classe e equiparati	B
Segretario generale . . Avvocato della Regione Direttore generale . .	Dirigente generale . .	C
Direttore di servizio di I classe	Dirigente superiore . .	D
Direttore di servizio di II classe	Primo dirigente . . .	E
Direttore aggiunto di servizio	Direttore aggiunto di divisione	387/530
Direttore di sezione . .	Direttore di sezione . .	307
Consigliere:	Consigliere:	
tecnico	tecnico	218/257
amministrativo . .	amministrativo . .	190/257

TABELLA *B*

Qualifica	Posti
Direttore regionale o equiparata	16

CARRIERA DIRETTIVA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA

Qualifica	Posti
Direttore di servizio di I classe	18
Direttore di servizio di II classe	20
Direttore aggiunto di servizio	33
Direttore di sezione . . . . Consigliere	84
Totale . . .	155

CARRIERA DIRETTIVA DI RAGIONERIA

Qualifica	Posti
Direttore di servizio di I classe	3
Direttore di servizio di II classe	4
Direttore aggiunto di servizio	5
Direttore di sezione . . . . Consigliere	14
Totale .	26

CARRIERA DIRETTIVA ECONOMICO-SOCIALE

Qualifica	Posti
Direttore di servizio di I classe . .	1
Direttore di servizio di II classe . .	2
Direttore aggiunto di servizio	4
Direttore di sezione . . . . Consigliere	9
Totale .	16

CARRIERA DIRETTIVA DEGLI INGEGNERI ED ARCHITETTI

Qualifica	Posti
Direttore di servizio di I classe .	5
Direttore di servizio di II classe .	6
Direttore aggiunto di servizio .	12
Direttore di sezione . Consigliere .	29
Totale .	52

CARRIERA DIRETTIVA DEI SANITARI

Qualifica	Posti
Direttore di servizio di I classe	1
Direttore di servizio di II classe . .	—
Direttore aggiunto di servizio . . .	2
Direttore di sezione . . . . Consigliere	3
Totale .	6

CARRIERA DIRETTIVA DEGLI AGRONOMI

Qualifica	Posti
Direttore di servizio di I classe	5
Direttore di servizio di II classe	5
Direttore aggiunto di servizio	9
Direttore di sezione . . . . Consigliere	25
Totale . . .	44

CARRIERA DIRETTIVA
DEGLI ISPETTORI DEL CORPO FORESTALE REGIONALE

Qualifica	Posti
Direttore di servizio di I classe	5
Direttore di servizio di II classe	5
Direttore aggiunto di servizio	4
Direttore di sezione . . . . Consigliere	12
Totale . . .	26

TABELLA *C*

QUALIFICHE REGIONALI	Parametro		Anni di permanenza			
			ruoli amm.vi		ruoli tecnici	
	Ruoli amm.vi	Ruoli tecnici	nella classe di stipen.	nella qualifica	nella classe di stipen.	nella qualifica
CARRIERA DI CONCETTO						
Segretario capo	370	370	—	—	—	—
Segretario principale	297 255	302 260	— 5	5	— 5	5
Segretario	218 178 160	227 188 160	4 4 2	10	4 4 1	9
CARRIERA ESECUTIVA						
Applicato capo	245	245	—	—	—	—
Applicato principale . . .	213 183	218 188	5 5	10	5 5	10
Applicato	163 133 120	168 143 128	4 4 2	10	4 4 2	10
CARRIERA AUSILIARIA						
Commesso capo	185 165 143		— 4 5			
Commesso	133 115 100		4 4 2	10		
Addetto agrario e forestale capo o addetto tecnico capo . .		210			—	
Addetto agrario e forestale di I classe o addetto tecnico di I classe		190 173			3 5	8
Addetto agrario e forestale di II classe o addetto tecnico di II classe		146 129			5 2	7

TABELLA *D*

Ruoli amministrativi

CARRIERA DI CONCETTO

QUALIFICA COMUNE	Segretario capo	Segretario principale e segretario	Totale
Ruolo dei segretari	38	116	154
Ruolo dei ragionieri	22	77	99
Ruolo degli stenodattilografi di aula	2	8	10
Totale . . .	62	201	263

CARRIERA ESECUTIVA

QUALIFICA COMUNE	Applicato capo, applicato principale, applicato
Ruolo degli applicati e dei dattilografi	452
Ruolo dei telescriventisti e operatori grafici	14
Totale . . .	466

CARRIERA AUSILIARIA

QUALIFICA	Commesso capo e commesso
Ruolo dei commessi	121
Totale . . .	121

Ruoli tecnici

CARRIERA DI CONCETTO

QUALIFICA COMUNE	Segretario capo	Segretario principale e segretario	Totale
Ruolo dei geometri	34	95	129
Ruolo dei periti agrari	12	40	52
Ruolo delle assistenti sanitarie visitatrici	—	2	2
Ruolo dei conservatori	7	28	35
Totale . . .	53	165	218

CARRIERA ESECUTIVA

QUALIFICA	Assistente tecnico capo - Assistente tecnico principale Assistente tecnico
Ruolo degli assistenti tecnici .	36
Totale . . .	36

CARRIERA AUSILIARIA

QUALIFICA	Addetto tecnico capo o addetto agrario e forestale capo Addetto tecnico di I cl. o addetto agr. e forest. di I cl. Addetto tecnico di II cl. o addetto agr. e forest. di II cl
Ruolo degli addetti tecnici . . .	62
Ruolo degli addetti agrari e forestali	59
Totale . . .	121

TABELLA *E*

Tabella organica della carriera dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale regionale

QUALIFICA	Parametro	Posti
Aiutante .	245	12
Maresciallo maggiore	218	
Maresciallo capo	195	38
Maresciallo .	168	
Brigadiere	153	
Vice Brigadiere .	133	
Guardia scelta	150	129
Guardia - Allievo guardia .	138 124 115	
	Totale .	179

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 10 maggio 1973

BERZANTI

(8389)

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1973, n. **42**.

Autorizzazione di un ulteriore limite di impegno per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36 (Provvedimenti per agevolare la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di ospedali civili, di centri ambulatoriali ed igienico sanitari, e di impianti idrotermali ed idrominerali nonchè per migliorare le attrezzature e gli impianti sanitari).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 17 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione di contributi ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 31 dicembre 1965, n. 36, è autorizzato nello esercizio finanziario 1973 un limite di impegno di lire 400 milioni, da utilizzare limitatamente al completamento delle sedi ospedaliere.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in misura di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1992.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 è istituito — al titolo II — sezione IV — rubrica n. 6 — categoria XI — il capitolo 5708 con la denominazione: « Contributi costanti sui mutui assunti dagli enti pubblici ospedalieri per il completamento delle sedi ospedaliere » e con lo stanziamento di lire 400 milioni cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 (rubrica n. 6 dell'elenco 5 allegato al bilancio medesimo).

L'onere di lire 400 milioni relativo all'annualità autorizzata per l'esercizio finanziario 1973 fa carico al precitato capitolo 5708, mentre quello di pari importo conseguente alle annualità autorizzate per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1992 graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 2.

Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente dovranno essere presentate entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 11 maggio 1973

BERZANTI

(8390)

REGIONE PUGLIA

LEGGE 29 maggio 1973, n. **11**.

Applicazione legge statale recante disposizioni relative alla durata del bilancio di previsione 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 30 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La durata del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1972 della regione Puglia è protratta fino al 31 dicembre 1973 ai fini dell'accertamento delle entrate, dell'impegno delle spese di competenza previste nel bilancio stesso e per apportare al medesimo, entro il termine di cui sopra, con leggi regionali, le variazioni eventualmente necessarie.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello statuto della regione Puglia ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 29 maggio 1973

TRISORIO LIUZZI

(9301)

LEGGE 25 giugno 1973, n. **12**.

Interventi per il potenziamento della medicina sportiva.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *ed straord della Regione n.* 15 *del* 25 *giugno* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sino all'entrata in vigore della riforma sanitaria la Giunta regionale è autorizzata a concedere, sentito il parere della prima commissione consiliare permanente, contributi al consiglio regionale pugliese della Federazione medico sportiva italiana sulla

spesa per la gestione dei centri e degli ambulatori di medicina dello sport sulla base di un piano finanziario presentato dal predetto consiglio entro il 15 del mese di settembre di ciascun anno per l'anno successivo.

Art. 2.

Contributi di particolare entità potranno essere concessi per le previsioni di spesa inerenti l'acquisto, il rinnovo e l'ammodernamento delle attrezzature sanitarie necessarie per l'adeguamento espletamento delle attività di tutela sanitaria dello sport nella Regione.

Art. 3.

I contributi della Regione hanno lo scopo di attuare una migliore tutela sanitaria, delle attività sportive, consentendo al consiglio regionale pugliese della Federazione medico sportiva italiana di perseguire i propri fini istituzionali e curare in particolare:

a) l'educazione sanitaria della popolazione in materia di tutela sanitaria delle attività sportive;

b) il controllo sanitario periodico dei bambini avviati o da avviare ai centri di addestramento allo sport;

c) il controllo sanitario dei gruppi scolastici sportivi o in fase di preparazione o avviamento allo sport;

d) il controllo sanitario dei gruppi appartenenti ad associazioni sportive anche non riconosciute;

e) la riabilitazione funzionale di atleti alla ripresa della attività sportiva.

Art. 4.

I contributi previsti dall'art. 1 saranno erogati in due rate entro il mese di giugno e dicembre di ciascun anno.

I contributi previsti dall'art. 2 potranno essere erogati allo acquisto delle attrezzature, previo controllo degli organi tecnici regionali.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il consiglio regionale pugliese della Federazione medico sportiva italiana presenterà alla Giunta regionale il conto consuntivo relativo alla gestione dell'anno precedente.

Art. 5.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale pugliese della Federazione medico sportiva curera, mediante opportuna utilizzazione dei contributi previsti dal precedente art. 2, che ogni provincia della Regione venga dotata di un centro di medicina dello sport, mediante il potenziamento e la trasformazione degli ambulatori esistenti in centri classificatori secondo i regolamenti della F.M.S.I.

Art. 6.

Il piano finanziario annuo di cui all'art. 1 della presente legge deve essere accompagnato da una relazione illustrativa del programma di interventi e di attività del consiglio regionale pugliese della Federazione medico sportiva italiana riferita all'anno medesimo.

Art. 7.

La spesa prevista dalla presente legge, calcolata in lire cento milioni per l'anno 1973, farà carico al capitolo 137-*bis* « interventi per il potenziamento della medicina sportiva » del bilancio regionale, che viene istituito con la presente legge ed il cui importo viene prelevato dal capitolo 232 « fondo a disposizione per far fronte ad oneri derivanti da leggi regionali ».

Per gli anni successivi si provvederà mediante appositi stanziamenti nei bilanci dei relativi esercizi finanziari, tenendo conto del piano finanziario di cui all'art. 1.

Art. 8.

(*Norma transitoria*)

Per l'anno 1973 il termine previsto dall'art. 1 della presente legge è differito al 30° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge e l'erogazione dei contributi sulla spesa per la gestione potrà essere effettuata in unica soluzione entro il mese di dicembre.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Data a Bari, addì 25 giugno 1973

TRISORIO LIUZZI

(9475)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.